



Tecnologie Industriali & Ambientali S.p.A.

***Modello di organizzazione, gestione e controllo
a norma del Decreto Legislativo 231/01***

Revisione 5 del 12/07/2017

INDICE

INDICE	2
1. DEFINIZIONI	5
2. PREMESSA	7
3. GRIGLIA DELLE MODIFICHE	7
4. IL DECRETO	8
4.1 I presupposti della responsabilità	8
4.2 La condizione esimente	8
4.3 Le sanzioni	9
4.4 Le linee guida	10
5. LA SOCIETA'	11
5.1 La governance ed il sistema dei controlli	12
5.2 Principi Generali di Controllo Interno.	13
5.3 I processi di TIA	13
6. IL MODELLO DI TIA	15
6.1 Caratteristiche del Modello.	15
6.2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro	16
6.3 Il sistema di gestione ambientale.	17
6.4 Destinatari del Modello	18
6.5 Costruzione del Modello	19
6.6 I processi sensibili	19
6.7 Piano delle azioni	19
6.8 Modifica del Modello	20
6.9 Referente interno per il processo sensibile	20
7. CODICE ETICO	20
7.1 Contenuto	20
7.2 Comportamenti generali - Area del "fare"	21
7.3 Comportamenti generali - Area del "non fare"	21
8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE	24
8.1 Divulgazione del Modello Organizzativo	24
8.2 Comunicazione	24
8.3 Formazione	24
9. SISTEMA DISCIPLINARE	26
9.1 Linee guida del sistema disciplinare	26
9.2 Sanzioni per il Personale dipendente	26

9.3	Sanzioni per il Personale dirigente	27
9.4	Sanzioni per gli Amministratori e i Sindaci	27
9.5	Sanzioni per i membri dell'Organismo di Vigilanza	27
9.6	Misure nei confronti dei fornitori e degli altri soggetti terzi	28
10.	ORGANISMO DI VIGILANZA.	29
10.1	Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.	29
10.2	Composizione dell'Organismo di Vigilanza.	29
10.3	Durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri	30
10.4	Regole di convocazione e funzionamento.	31
10.5	Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza.	32
10.6	Il reporting agli Organi Societari.	32
10.7	Il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza.	33
10.8	Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni	34
10.9	La raccolta e conservazione delle informazioni.	34
10.10	Libri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza.	34
11.	PARTI SPECIALE "A" – REATI COMPIUTI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	35
12.	PARTI SPECIALE "B" – REATI INFORMATICI	37
13.	PARTI SPECIALE "C" – REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA	40
14.	PARTI SPECIALE "D" – REATI COMPIUTI NEI RAPPORTI CON LA P.A.	43
15.	PARTI SPECIALE "E" – FALSITA' IN MONETE	47
16.	PARTI SPECIALE "F" – REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO	49
17.	PARTI SPECIALE "G" – REATI SOCIETARI	52
18.	PARTI SPECIALE "H" – REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO	54
19.	PARTI SPECIALE "I" – PRATICHE DI MUTILAZIONE	55
20.	PARTI SPECIALE "J" – REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE	55
21.	PARTI SPECIALE "K" – ABUSI DI MERCATO	57
22.	PARTI SPECIALE "L" – REATI RIFERITI ALLA GESTIONE SICUREZZA	57
23.	PARTI SPECIALE "M" – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO	59
24.	PARTI SPECIALE "N" – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	62
25.	PARTI SPECIALE "O" – INDUZIONE A NON RENDERE O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA	63
26.	PARTI SPECIALE "P" – REATI AMBIENTALI	64
27.	PARTI SPECIALE "Q" – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI	73
28.	ALLEGATO 1 –LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO	74
29.	ALLEGATO 2 – ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL D.Lgs. 231/01	77
30.	ALLEGATO 3 – ORGANIGRAMMA DI TIA	97

1. DEFINIZIONI

TIA o Società: Tecnologie Industriali & Ambientali SpA;

Processi sensibili: attività nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ai Dipendenti di TIA, ovvero il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.

Consiglio di Amministrazione o CdA: il Consiglio di Amministrazione di TIA SpA

Collaboratori: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.lgs. 231/2001: il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello Organizzativo.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Enti: le persone giuridiche, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica alle quali si applica la normativa prevista dal Decreto.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore della Società.

Modello: il presente Modello Organizzativo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. 231/2001 ed i relativi allegati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l’Organismo della Società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello nonché di curarne l’aggiornamento.

Lesione personale grave: se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;

Lesione personale gravissima: se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso; la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Attività a rischio di reato: il processo, l’operazione, l’atto, ovvero l’insieme di operazioni e atti, che possono esporre la Società al rischio di commissione di un Reato.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, pro-tempore vigente, applicabile ai dipendenti della Società il CCNL del commercio.

Codice Etico: il documento, ufficialmente voluto e approvato dal vertice della Società quale esplicitazione della politica societaria, che contiene i principi generali di comportamento - ovvero, raccomandazioni, obblighi e/o divieti - a cui i Destinatari devono attenersi e la cui violazione è sanzionata.

Linee Guida: le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001, pubblicate dalle associazioni di categoria, che sono state considerate ai fini della predisposizione ed adozione del Modello.

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 o Modello: il modello di organizzazione, gestione e controllo ritenuto idoneo a prevenire i Reati e, pertanto, adottato dalla Società,

ai sensi degli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo, al fine di prevenire la realizzazione dei Reati stessi da parte del Personale apicale o subordinato, così come descritto dal presente documento e relativi allegati.

Organi Sociali: il Consiglio di Amministrazione e/o il Collegio Sindacale della Società, in funzione del senso della frase di riferimento.

Personale: tutte le persone fisiche che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro, inclusi i lavoratori dipendenti, interinali, i collaboratori, gli “stagisti” ed i liberi professionisti che abbiano ricevuto un incarico da parte della Società.

Personale Apicale: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) del Decreto, ovvero i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; in particolare, i membri del Consiglio di Amministrazione, il Presidente, gli eventuali institori e i procuratori.

Personale sottoposto ad altrui direzione: i soggetti di cui all’articolo 5, comma 1, lett. b) del Decreto, ovvero tutto il Personale che opera sotto la direzione o la vigilanza del Personale Apicale.

Protocollo Preventivo: la misura organizzativa, fisica e/o logica prevista dal Modello al fine di prevenire la realizzazione dei Reati.

Pubblica Amministrazione o P.A.: Per Amministrazione Pubblica si deve intendere :

lo Stato (o Amministrazione Statale);

gli Enti Pubblici si specifica che l’Ente Pubblico è individuato come tale dalla legge oppure è un Ente sottoposto ad un sistema di controlli pubblici, all’ingerenza dello Stato o di altra Amministrazione per ciò che concerne la nomina e la revoca dei suoi amministratori, nonché l’Amministrazione dell’Ente stesso. E’ caratterizzato dalla partecipazione dello Stato, o di altra Amministrazione Pubblica, alle spese di gestione; oppure dal potere di direttiva che lo Stato vanta nei confronti dei suoi organi; o dal finanziamento pubblico istituzionale; o dalla costituzione ad iniziativa pubblica. A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo sono da considerarsi Pubbliche Amministrazioni in senso lato le seguenti Società: Ferrovie dello Stato, Autostrade SpA, AEM Milano, ecc.

Pubblico Ufficiale : colui che esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi” (art.357 c.p.);

Incaricato di Pubblico Servizio: colui che “a qualunque titolo presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale” (art. 358 c.p.). Si rappresenta che “a qualunque titolo” deve intendersi nel senso che un soggetto esercita una pubblica funzione, anche senza una formale o regolare investitura (incaricato di un pubblico servizio “di fatto”). Non rileva, infatti, il rapporto tra la P.A. e il soggetto che esplica il servizio.

Reati o il Reato: l’insieme dei reati, o il singolo reato, richiamati dal D. Lgs. 231/2001 (per come eventualmente modificato ed integrato in futuro).

Sistema Sanzionatorio e Disciplinare: l’insieme delle misure sanzionatorie applicabili in caso di violazione delle regole procedimentali e comportamentali previste dal Modello.

2. PREMESSA

Il presente documento rappresenta il Modello Organizzativo adottato, ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, e si compone di una Parte Generale e più Parti Speciali.

La Parte Generale descrive:

- i principi di funzionamento del D.Lgs. 231/01;
- le modalità per la sua adozione e diffusione all'interno della Società;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza e i relativi flussi informativi;
- il sistema disciplinare;

le Parti Speciali descrivono:

- la mappatura di dettaglio delle aree sensibili;
- le modalità esemplificative dei reati;
- le condotte richieste ai destinatari.

Il Modello Organizzativo fa riferimento al Codice Etico di TIA, documento che indica i canoni di comportamento e i divieti strumentali all'attuazione dei valori aziendali e che costituisce il riferimento per l'attività quotidiana per coloro che operano in Società o nell'interesse della stessa.

3. GRIGLIA DELLE MODIFICHE

Rev.	Del	Descrizione
1	26.01.17	Aggiornamento del Modello a seguito dell'estensione dei reati 231 agli articoli: 25-octies (nuovo reato di autoriciclaggio) - 25-ter (aggiornamento reati societari) - 25-undecies (estensione reati ambientali) – integrata la Parte Speciale "P" Modificato il paragrafo 3 – Analisi e valutazione del rischio Definito nuovo indice
0		Prima emissione

4. IL DECRETO

4.1 I presupposti della responsabilità

In data 8 giugno 2001, in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300, è stato emanato il Decreto legislativo n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*". Esso ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità a carico degli enti giuridici nel caso di compimento di alcuni reati. I reati possono essere compiuti da:

- persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti o che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi;
- persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La Norma mira a coinvolgere, nella repressione degli illeciti, gli enti giuridici che abbiano tratto vantaggio (ex post) dalla commissione del reato o per il cui interesse (ex ante) il reato sia stato commesso.

Attraverso la previsione di una responsabilità in capo alla Società, si vuole sollecitare quest'ultima ad organizzare le proprie strutture ed attività in modo da assicurare adeguate condizioni di prevenzione dei reati a salvaguardia dei beni patrimoniali.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda direttamente lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

L'elenco dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 e riportato in allegato 1 al Modello.

4.2 La condizione esimente

L'art. 6 del Decreto prevede una forma di esonero dalla responsabilità qualora:

- l'ente giuridico abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, "modelli di organizzazione e di gestione" idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento sia stato affidato ad un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione, gestione e controllo;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte del citato Organismo di Vigilanza.

Il modello di organizzazione e gestione deve inoltre prevedere:

- idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività sopra elencate;
- un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate.

L'Ente potrà, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa", bensì da una condotta fraudolenta dell'agente (reati compiuti da "apicali") o da un'azione verificatasi a dispetto di una efficace vigilanza (reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza).

Sempre secondo il Decreto i modelli di organizzazione e di gestione, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.

4.3 Le sanzioni

Dal punto di vista sanzionatorio la responsabilità dell'Ente si aggiunge, in via autonoma, a quella della persona fisica responsabile della commissione del reato. Le sanzioni applicabili all'Ente sono:

- sanzione pecuniaria;
- sanzione interdittiva;
- confisca del profitto o del prezzo del reato;
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione base e di necessaria applicazione si identifica con la sanzione pecuniaria, indicata attraverso limiti edittali specificati numericamente in 'quote'. L'entità della sanzione pecuniaria dipende della gravità del fatto, dal grado di responsabilità dell'ente, dall'attività svolta per eliminare le conseguenze del fatto e attenuarne le conseguenze o per prevenire la commissione di altri illeciti. Il giudice, nel determinare il "quantum" della sanzione, tiene conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurarne l'efficacia.

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se sono espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto rilevante e il reato è stato commesso da un soggetto apicale, o da un soggetto subordinato, ma solo quando, in quest'ultimo caso, la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- reiterazione degli illeciti, ovvero quando l'ente già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva.

Le sanzioni interdittive previste dal Decreto sono:

- l'interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee, ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi; possono essere applicate anche in via cautelare, ovvero prima della condanna, qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere il concreto pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Non si applicano qualora l'Ente prima della dichiarazione di apertura del dibattimento:

- abbia risarcito o riparato il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato efficacemente in tal senso);
- abbia messo a disposizione dell'autorità giudiziaria il profitto del reato;
- abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando e attuando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione del reato della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede, inoltre, la confisca che consiste nell'acquisizione da parte dello Stato del prezzo o del profitto del reato, ovvero di somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, e la pubblicazione della sentenza di condanna in uno o più giornali indicati dal Giudice nonché mediante affissione nel comune ove l'ente ha la sede principale.

4.4 Le linee guida

L'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 231/01 stabilisce che i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti.

Sin dal 2002 Confindustria ha definito le "Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo" fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i cosiddetti protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il mancato rispetto di punti specifici delle predette Linee Guida non inficia la validità del Modello; infatti, il Modello adottato dall'ente deve essere necessariamente redatto con specifico riferimento alla realtà concreta della Società, e pertanto lo stesso può anche discostarsi dalle Linee Guida, le quali, per loro natura, hanno carattere generale.

I contenuti delle citate Linee Guida di Confindustria sono stati tenuti in debito conto ai fini della stesura del Modello di TIA.

5. LA SOCIETA'

La Società opera nei settori della protezione dell'ambiente e delle energie alternative in cui ha concentrato le proprie risorse nello sviluppo di servizi specialistici.

Leader in Italia e in Francia nelle bonifiche da amianto e di terreni inquinati, la TIA S.p.A. si propone al mercato con soluzioni all'avanguardia per la decontaminazione e il recupero di immobili civili e industriali e grandi aree dismesse e per lo sfruttamento delle energie alternative.

I settori di attività sono i seguenti:

- Attività di progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica ambientale, dall'amianto e da ogni altro inquinante, di edifici e impianti industriali, nonché i loro ripristini e ristrutturazioni, di mezzi di trasporto e terreni e siti inquinati, ivi comprese le opere di scavo e demolizione e di sostituzione di coperture civili e industriali.
- Attività di progettazione ed esecuzione, conduzione e manutenzione, per conto proprio e per terzi, di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ed in particolare fotovoltaica, eolica, geotermica e da biomasse di origine vegetale ed animale.

E' iscritta al REA al n. MI1763308

P.IVA 01466740386

capitale sociale 2.200.000 euro

Conta complessivamente circa 200 dipendenti ai quali applica i CCNL industria metalmeccanica (operai) ed aziende edili (impiegati).

Fin dalle origini, il principale obiettivo della T.I. & A. S.p.A. è stato individuato nella qualità e tutta l'organizzazione aziendale è stata coinvolta al raggiungimento di questo traguardo che si è concretizzato nell'ottenimento delle certificazioni UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004 e della certificazione OHSAS 18001:2007.

Il Sistema di Gestione Integrato T.I.A. S.p.A. incoraggia la partecipazione di tutto il personale, viene costantemente aggiornato al fine di renderlo sempre più efficace ed efficiente e promuove e stimola la crescita del personale e l'innovazione dei propri servizi.

Con il Sistema di Gestione Integrato la Società si impegna a:

- promuovere e diffondere la cultura del miglioramento continuo orientata alla soddisfazione del cliente, alla tutela del territorio e dell'ambiente e alla prevenzione dell'inquinamento nel rispetto delle leggi vigenti;
- coinvolgere, motivare, rendere consapevoli e valorizzare le persone attraverso la formazione e l'addestramento a tutti i livelli;
- promuovere il miglioramento continuo di processi e servizi per ottenere efficacia ed efficienza;
- eliminare attraverso attività di prevenzione ogni forma di inefficienza e di spreco;
- utilizzare tecnologie e prodotti a basso impatto ambientale nel rispetto del territorio, della sicurezza e della salute della collettività;
- massima attenzione alla sicurezza sul luogo di lavoro con modalità che proteggano e favoriscano la salute e il benessere dell'individuo nel rispetto della legislazione vigente;
- prevenire gli incidenti, gli infortuni e le malattie professionali.

La Politica per la Qualità-Ambiente-Sicurezza si integra con le altre strategie aziendali tese a migliorare produttività, redditività, affidabilità ed immagine.

La Società definisce annualmente obiettivi di miglioramento sui quali misurare e valutare la validità e l'efficacia del proprio Sistema di Gestione per la Qualità e l'Ambiente e mette a disposizione mezzi e risorse adeguati.

Nella realizzazione e nel mantenimento del Sistema di Gestione Integrato (qualità, ambiente e sicurezza) sono presi in considerazione obiettivi, generali e specifici, legati sia all'efficienza interna, sia alla gestione degli aspetti ambientali connessi con le attività aziendali.

Il Sistema di Gestione Integrato permette a T.I.A. S.p.A. di pianificare in modo adeguato le azioni da svolgere per il pieno raggiungimento degli obiettivi per la qualità, l'ambiente e la sicurezza, fissati dal Consiglio d'Amministrazione, nonché di verificare in modo sistematico, in rapporto a questi, l'efficacia e l'efficienza dell'organizzazione aziendale nel suo complesso.

5.1 La governance ed il sistema dei controlli

Lo statuto della Società prevede i seguenti Organi Societari:

- l'Assemblea dei Soci (organo con funzioni esclusivamente deliberative, le cui competenze sono per legge circoscritte alle decisioni di maggior rilievo della vita sociale, con l'esclusione di competenze gestorie);
- il Consiglio di Amministrazione (cui è devoluta la supervisione strategica e la gestione dell'impresa);
- il Collegio Sindacale (con funzioni di controllo sull'amministrazione della Società);

La funzione di supervisione strategica si riferisce alla determinazione degli indirizzi e degli obiettivi aziendali strategici e alla verifica della loro attuazione.

La funzione di gestione consiste nella conduzione dell'operatività aziendale volta a realizzare dette strategie.

La funzione di supervisione strategica e quella di gestione, attenendo unitariamente all'amministrazione dell'impresa, sono incardinate nel Consiglio di Amministrazione e nei suoi organi delegati.

La funzione di controllo si sostanzia nella verifica della regolarità dell'attività di amministrazione e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società. Tale funzione è esercitata dal Collegio Sindacale, dalla Società di Revisione e dall'Organismo di Vigilanza.

L'Assemblea è l'organo composto dalle persone dei soci. La sua funzione è quella di formare la volontà della Società nelle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dallo statuto.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la Ordinaria e Straordinaria Amministrazione della Società, è l'organo con funzione di supervisione strategica, nel quale si concentrano le funzioni di indirizzo e/o di supervisione della gestione sociale (ad esempio, mediante esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche della Società).

La Società è attualmente amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Consiglieri.

Al Consiglio di Amministrazione è affidata la gestione dell'impresa sociale e agli Amministratori spetta il compimento di tutte le operazioni necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni, esclusi soltanto quelli che la legge in modo tassativo riserva all'Assemblea.

La rappresentanza della Società in giudizio e di fronte ai terzi spetta al Presidente del C.d.A..

Con il verbale del Consiglio di Amministrazione del 29/05/2014, al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengono conferiti poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione, da esercitare con firma disgiunta, con la sola esclusione di quanto previsto nel documento d'iscrizione alla CCIAA

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi della Società.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni. Considerata la pluralità di funzioni e strutture aziendali aventi compiti e responsabilità di controllo, tale organo è tenuto ad accertare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.

5.2 Principi Generali di Controllo Interno.

Il sistema di controllo interno è il processo che si prefigge di fornire una ragionevole certezza in merito al conseguimento dei seguenti obiettivi:

efficacia ed efficienza delle attività operative,

segregazione delle attività tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza

affidabilità delle informazioni e del reporting economico/finanziario, conformità alle leggi e ai regolamenti in particolare quelli riguardanti i reati contro la pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati ambientali e le violazioni delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e la salute sul lavoro (in particolare quelle inserite nel corpo del D.Lgs. 81/2008 "Testo Unico Sicurezza")

salvaguardia del patrimonio aziendale.

I poteri di rappresentanza eventualmente assegnati a terzi devono essere conferiti dai vertici aziendali definendo i limiti in relazione all'importanza delle operazioni da eseguire ed in modo coerente con le responsabilità organizzative assegnate.

Nessuna attività significativa dei reparti operativi deve essere avviata senza un'adeguata autorizzazione da parte della Direzione.

Le attività, in ogni caso, devono essere coerenti con il Codice Etico, la politica aziendale sulla Sicurezza, la Qualità e l'Ambiente e le Linee di condotta del presente documento "231".

Infine le informazioni finanziarie della Società devono essere predisposte: nel rispetto della normativa e dei principi contabili delle "best practices" e nell'ambito di un piano periodico di controllo dei conti.

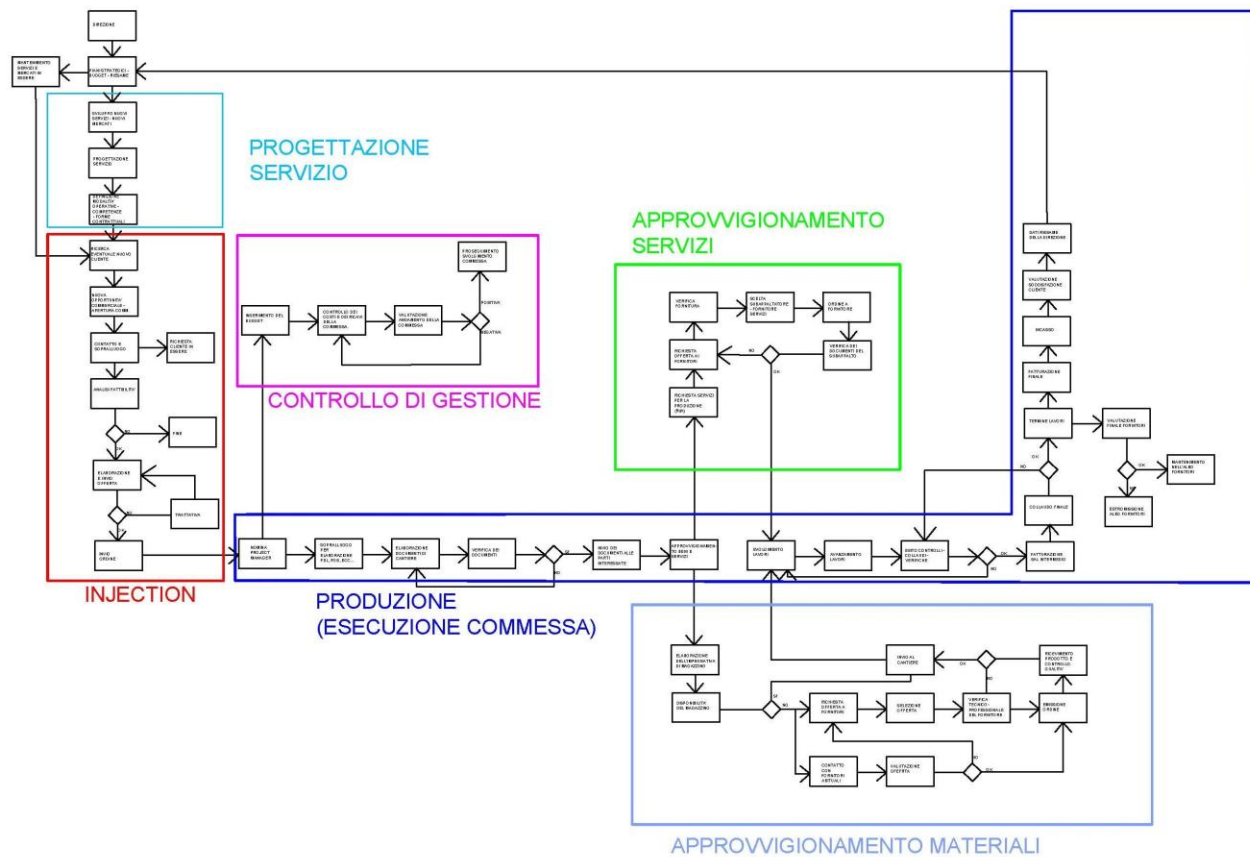
E' previsto un adeguato sistema di indicatori che gli addetti devono comunicare alla Direzione e all'Organismo di Vigilanza (OdV).

I meccanismi di sicurezza informatica adoperati garantiscono un'adeguata protezione ai protocolli direzionali e operativi, l'accesso ai quali è regolato in funzione di livelli predefiniti.

Il sistema di controllo del Modello Organizzativo deve essere soggetto a valutazione in occasione degli incontri periodici fra la Direzione e l'OdV, previsti nel Regolamento dell'Organismo di Vigilanza" e, se del caso, sottoposto a rapido aggiornamento.

5.3 I processi di TIA

Le attività di TIA si sviluppano, sinteticamente, secondo i seguenti processi:



6. IL MODELLO DI TIA

6.1 Caratteristiche del Modello.

La Società ha ritenuto opportuno adottare uno specifico Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, nella convinzione che ciò costituisca, oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano nell'interesse o a vantaggio della Società, affinché tengano comportamenti corretti e lineari, anche un efficace mezzo di prevenzione contro il rischio di commissione dei reati e degli illeciti amministrativi previsti dal Decreto in oggetto.

In particolare, attraverso l'adozione e il costante aggiornamento del Modello, la Società si propone di:

- creare la consapevolezza in tutti coloro che operano per conto della Società stessa nell'ambito di "attività sensibili" (ovvero di quelle nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto), di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni impartite in materia, in conseguenze disciplinari e/o contrattuali, oltre che in sanzioni penali e amministrative comminabili nei loro stessi confronti;
- riconfermare che tali forme di comportamento illecito sono comunque contrarie - oltre che alle disposizioni di legge - anche ai principi etici ai quali la Società intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale e, come tali sono fortemente condannate (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio);
- permettere alla Società di intervenire prontamente al fine di prevenire od ostacolare la commissione dei reati e sanzionare i comportamenti contrari al proprio Modello e ciò soprattutto grazie ad un'attività di monitoraggio sulle aree a rischio.

In quest'ottica, per quanto concerne gli aspetti organizzativi, la Società ha già formalizzato e reso operativo il proprio organigramma e mansionario aziendale di cui all'Allegato IV.

La conoscenza e la diffusione dell'organigramma, del mansionario e degli altri documenti organizzativi sono garantiti dalla pubblicazione all'interno di un'apposita area della rete aziendale e nella bacheca aziendale.

Per quanto concerne la gestione operativa, la Società ha identificato i propri processi e formalizzato le procedure operative inerenti le attività tipiche, inserite all'interno del Manuale della Qualità- Salute e Sicurezza, evidenziandone le responsabilità, le condotte e le prassi che si richiede siano rispettate dai sottoposti. Inoltre, per le Attività a rischio di Reato non tipiche, sono stati individuati specifici Protocolli di natura organizzativa, fisica o tecnologica riportati nel Piano di Gestione del Rischio di cui all'Allegato VI.

Con riferimento al trattamento delle informazioni societarie tutti gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisite nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dalla Società per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti e informazioni.

Il Modello adottato coinvolge ogni aspetto dell'attività della Società, attraverso la distinzione dei compiti operativi da quelli di controllo, attraverso misure fisiche ed informatiche, con l'obiettivo di gestire correttamente le possibili situazioni di rischio e/o di conflitto di interesse.

In particolare, i controlli coinvolgono, con ruoli e a livelli diversi, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza, tutto il Personale.

Il Consiglio di Amministrazione assicura la funzionalità e l'adeguatezza del sistema di controllo interno, inteso come l'insieme dei processi diretti a monitorare l'efficienza delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto delle leggi e dei regolamenti e la salvaguardia dei beni aziendali.

Il Consiglio di Amministrazione fissa le linee di indirizzo del sistema di controllo interno e ne verifica periodicamente l'adeguatezza e l'effettivo funzionamento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha il compito di identificare i rischi aziendali e di sottoporli al Consiglio, nonché di attuare gli indirizzi del Consiglio attraverso la progettazione, la gestione ed il monitoraggio del sistema di controllo interno. A tal fine, il Presidente si avvale di dipendenti della Società (nominati dal Consiglio di Amministrazione preposti al controllo interno) aventi adeguate qualifiche ed ai quali sono stati assegnati mezzi idonei con accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico.

I preposti, che non sono sottoposti gerarchicamente a responsabili di aree operative, sono incaricati di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante e riferiscono del loro operato direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Modello rappresenta quindi un sistema strutturato ed organico di processi, procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post), che ha l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei Reati, mediante l'individuazione delle Attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione attraverso procedure.

Il Modello, oltre a prevedere l'istituzione di un autonomo ed indipendente Organismo di Vigilanza, garantisce l'integrazione e il coordinamento delle attività di quest'ultimo con il già esistente sistema dei controlli, facendo patrimonio delle esperienze maturate.

Il Modello non modifica le funzioni, i compiti, e gli obiettivi preesistenti del sistema dei controlli, ma mira a fornire maggiori garanzie circa la conformità delle prassi e delle attività aziendali alle norme del Codice Etico e della normativa aziendale che ne declina i principi nella disciplina delle Attività a rischio di reato. Infine, sempre in tema di controlli, il Modello prevede l'obbligo di documentare l'effettuazione delle verifiche ispettive e dei controlli effettuati, come previsto dalle procedure di riferimento.

Infine, le azioni di comunicazione e formazione previste dal Modello consentiranno:

al Personale, quale potenziale autore dei Reati, di avere piena consapevolezza sia delle fattispecie a rischio di commissione di un illecito, sia della totale e assoluta disapprovazione della Società nei confronti di tali condotte, ritenute contrarie agli interessi aziendali anche quando apparentemente la Società potrebbe trarne un vantaggio;

alla Società di reagire tempestivamente per prevenire/impedire la commissione del reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività.

6.2 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei rischi di reato in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro

Con riferimento ai rischi indotti dai reati di omicidio e lesioni gravi e gravissime dovute a carenze di presidi in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008.

La Società ha quindi istituito un assetto organizzativo, formalizzando le nomine del Datore di Lavoro, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, degli addetti ai servizi di emergenza, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

La Società ha altresì istituito un sistema gestionale aziendale per garantire gli adempimenti relativi: alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti (tramite la formalizzazione del Documento di Valutazione dei Rischi);

al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici (verifica e controllo delle marcature di attrezzi e strumenti, delle certificazioni di conformità di impianti, libretti e manuali d'uso, ecc.);
alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (le citate nomine, l'organizzazione di incontri periodici previsti per legge, ecc.);
alle attività di sorveglianza sanitaria (condotte dal medico responsabile);
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il sistema di gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra, attraverso l'opera del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

L'attuale sistema gestionale prevede la formalizzazione delle nomine e deleghe funzionali. L'attuale sistema prevede un'articolazione di funzioni che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, anche grazie all'attribuzione di idonei poteri ai soggetti delegati.

Il mancato rispetto delle misure tese a garantire l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro è sanzionabile attraverso il sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231.

Il sistema di gestione degli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro prevede infine un sistema di controllo specifico sull'attuazione del medesimo sistema e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso l'opera del Servizio di Prevenzione e Protezione e un controllo di terzo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza, che programma annualmente attività di controllo, riportandone annualmente gli esiti al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sistema poi prevede il riesame e l'eventuale modifica delle soluzioni adottate quando vengono scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico (attività svolta per il tramite del RSPP, in funzione di quanto previsto dall'articolo 28 del D. Lgs. 81/2008 e in occasione della riunione periodica, di cui all'articolo 35 del D. Lgs. 81/2008).

6.3 Il sistema di gestione ambientale.

Con riferimento ai rischi indotti dai reati ambientali, le principali misure preventive adottate dalla Società sono rappresentate dall'adempimento da parte di quest'ultima degli obblighi normativi vigenti e dall'adozione di un sistema di gestione di tali adempimenti conforme allo standard UNI EN ISO 14001:2004.

La Società considera di prioritaria importanza la tutela dell'ambiente, motivo per cui è da sempre impegnata ad applicare le tecnologie migliori per ridurre gli impatti ambientali delle proprie attività.

L'attenzione al tema in oggetto assume importanza ancora maggiore, stante la progressiva estensione ai fini della responsabilità amministrativa delle imprese, dei reati contro l'ambiente.

Nello specifico, si impegna a proteggere l'ambiente e a rispettare ogni prescrizione di legge applicabile per prevenire qualsiasi contaminazione ambientale.

T.I. & A. S.p.A. ha quindi istituito un sistema gestionale aziendale per garantire gli adempimenti relativi: alle attività di individuazione e valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; al rispetto delle norme di legge relative alla tutela ambientale e dell'igiene e sicurezza sul lavoro, in funzione delle lavorazioni eseguite e del tipo di business esercitato; alle attività di natura organizzativa, quali la formalizzazione di deleghe e attribuzione di ruoli, compiti e poteri necessari allo svolgimento dei compiti stessi; alle attività di vigilanza e controllo interno ed esterno; alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Alla luce del fatto che rischi ambientali della Società sono legate anche a condotte messe in atto da società terze, la Società si impegna a regolamentare attentamente il rapporto contrattuale con queste società inserendo apposite clausole contrattuali per la tutela dell'ambiente.

Il sistema di gestione degli adempimenti ambientali prevede anch'esso la registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui sopra.

Il mancato rispetto delle misure tese a garantire il rispetto delle norme a tutela dell'ambiente è sanzionabile attraverso il sistema sanzionatorio e disciplinare di cui al Modello 231.

Il sistema di gestione ambientale prevede infine un sistema di controllo specifico sull'attuazione del medesimo sistema e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate, attraverso l'opera delle funzioni preposte e un controllo di terzo livello da parte dell'Organismo di Vigilanza, che programma annualmente attività di controllo, riportandone annualmente gli esiti al Consiglio di Amministrazione della Società.

6.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello Organizzativo hanno come destinatari:

- coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo della Società;
- i componenti degli Organi Sociali;
- i componenti dell'Organismo di Vigilanza;
- i dirigenti;
- i dipendenti ed in generale in quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si applicano altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo a TIA Italia operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati (ad esempio in quanto funzionalmente soggetti alla direzione o vigilanza di un soggetto "apicale", ovvero in quanto operanti, direttamente o indirettamente, per la Società), nell'ambito di tale categoria, possono rientrare:

- coloro che intrattengono con TIA un rapporto di lavoro di natura non subordinata (es. collaboratori a progetto, consulenti);
- collaboratori a qualsiasi titolo;
- tutti coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- soggetti cui sono assegnati, o che comunque svolgono, funzioni e compiti specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Medico Competente, RSPP);
- fornitori.

6.5 Costruzione del Modello

La costruzione del Modello Organizzativo è stata implementata secondo le seguenti fasi:

- analisi della struttura societaria ed organizzativa della Società, al fine di meglio comprendere l'attività svolta e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento;
- individuazione dei processi nel cui ambito possono essere commessi i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- identificazione dei soggetti chiave, al fine di individuare le persone con una conoscenza approfondita dei processi sensibili e dei meccanismi di controllo;
- analisi comparativa tra il modello organizzativo e di controllo esistente e un modello astratto di riferimento valutato sulla base del contenuto della disciplina del Decreto, delle Linee guida di Confindustria, il tutto considerando la storia giudiziaria della Società e le eventuali condanne per i reati richiamati dal D.Lgs. 231/01;
- I Protocolli già esistenti, quali le procedure operative già formalizzate dalla Società, sono state valutate per verificare la loro efficacia come protocolli preventivi in relazione ai correlati Reati presupposto;
- definizione del Modello, fase supportata dai risultati delle fasi precedenti e dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

Gli esiti della valutazione del rischio sono riportati nel documento "Piano di gestione del rischio"

6.6 I processi sensibili

In relazione alla tipologia di attività svolte da TIA ed ai processi rilevati, a seguito della valutazione del rischio sono stati individuati i processi sensibili riportati nelle specifiche parti speciali del presente Modello. Per quanto concerne alcuni gruppi di reati si è ritenuto che la specifica attività svolta da TIA non presenti profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio della stessa.

In ogni caso i processi si intendono presidiati dai principi e dalle indicazioni contenute nel presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico.

6.7 Piano delle azioni

Sulla base degli esiti dell'attività finalizzata a individuare e valutare i rischi di reato è stato elaborato il "Piano delle azioni", che – come detto – identifica i protocolli preventivi già esistenti o da elaborare per l'abbattimento del rischio di reato ad una misura accettabile (da intendersi nella residuale "possibilità di commettere un illecito solo violando fraudolentemente un protocollo preventivo").

Il piano è sintetizzato in una tabella, in cui sono indicate le seguenti informazioni:

- rischi di reato da prevenire (ovvero i singoli Reati da prevenire);
- i protocolli preventivi per l'abbattimento del rischio di reato al livello ritenuto accettabile dalla Società;
- lo stato di attuazione dei protocolli (Attuato/In Attuazione) e l'esistenza delle procedure operative;
- la priorità di intervento dell'implementazione dei seguenti protocolli/procedure (alta / media / bassa); il riferimento ai protocolli della Società (se attuati).

I Protocolli preventivi si uniformano ai seguenti principi generali:

- chiara e formalizzata assegnazione di poteri e responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa;
- separazione dei compiti attraverso una corretta distribuzione delle responsabilità e la previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività aziendali nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio aziendale;
- esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni aziendali;
- esistenza di meccanismi di sicurezza che garantiscano un'adeguata protezione/accesso fisico-logico ai dati e ai beni aziendali;
- esistenza di strumenti di gestione delle risorse finanziarie.

6.8 Modifica del Modello

Il Modello Organizzativo costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 comma 1, lettera a), D.Lgs. 231/01, atto di emanazione del Consiglio di Amministrazione, che ne cura l'aggiornamento, attuato nelle seguenti condizioni:

- modifiche nel D.Lgs. 231/01 o nella normativa di riferimento;
- modifiche dell'organizzazione delle attività e processi interni della Società;
- notizie di mancato rispetto delle regole di prevenzione;
- notizie di procedimenti per un reato riconducibile al novero dei "reati presupposto".
- suggerimenti dalle funzioni interne o spinte al miglioramento organizzativo.

OdV deve essere tempestivamente informato sull'aggiornamento del Modello e sull'implementazione di nuove procedure e documenti operativi ad esso riferiti.

6.9 Referente interno per il processo sensibile

Sono individuati i referenti interni per i processi sensibili i quali hanno la responsabilità di garantire il rispetto delle regole di condotta e dei divieti stabiliti dal Modello, dal Codice Etico, dalle policy e dalle procedure attinenti ai processi di propria competenza.

Il referente, individuato mediante la tabella di correlazione riportata in allegato 3 "mappa delle aree rischio reato", inoltre deve:

- Richiedere analogo comportamento ai propri referenti;
- informare tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio di propria competenza;
- garantire il flusso informativo periodico nei confronti dell'OdV;

Il referente può interpellare l'OdV e le altre funzioni preposte della Società in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle procedure di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in merito alle modalità di prevenzione previste dal presente Modello ed attivare le misure di correzione.

7. CODICE ETICO

7.1 Contenuto

La Società si è dotata di un Codice Etico, i cui principi sono resi effettivi attraverso l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo, integrandosi con esso.

Il Codice Etico adottato dalla Società è un documento di portata generale in quanto contiene una serie di principi di “deontologia” (quali norme etiche applicate all’attività professionale), che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l’osservanza di tutti i suoi Dipendenti e di tutti coloro che, anche all’esterno della Società, cooperano al perseguimento dei fini aziendali.

La Società è impegnata ad un’effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, al fine di assicurare che l’attività d’impresa si svolga nel rispetto dei principi etici dettati dal Codice Etico di cui all’Allegato VIII.

Il Codice Etico sarà sottoposto periodicamente ad aggiornamento ed eventuale ampliamento sia con riferimento alle novità legislative sia per effetto delle vicende modificative dell’operatività della Società e/o della sua organizzazione interna.

7.2 Comportamenti generali - Area del “fare”

Gli organi sociali e i dipendenti e collaboratori devono impegnarsi al rispetto delle leggi in vigore nei paesi in cui la Società opera.

Gli organi sociali devono essere a conoscenza delle leggi sopra citate, nonché dei conseguenti comportamenti da rispettare.

Gli organi sociali e i dipendenti e collaboratori devono impegnarsi al rispetto delle procedure aziendali, dovendosi ispirare ai principi esplicitati nei documenti delle Politiche Aziendali, nel Codice Etico, nel Regolamento Interno e Sistema Disciplinare e nel presente Modello Organizzativo per ogni decisione o azione rilevante nell’ambito della gestione della Società.

Inoltre, i responsabili della TIA S.p.A., i dirigenti devono accertarsi che:

tutti i dipendenti siano a conoscenza delle norme che li riguardano, dei comportamenti conseguenti e, qualora abbiano dei dubbi su come procedere, siano adeguatamente indirizzati;

- sia attuato un programma di formazione e sensibilizzazione continua sulle problematiche attinenti al Modello Organizzativo, al Codice Etico, al Sistema Disciplinare, al Regolamento Interno e all’OdV, con grado di approfondimento diversificato secondo posizione e ruolo, favorendo la partecipazione degli stessi all’approfondimento dei principi e dei contenuti del Modello 231.

E’ fatto obbligo ai responsabili aziendali di segnalare a detto Organismo :

- ogni violazione o sospetto di violazione del Modello Organizzativo, del Codice Etico , delle Linee di Condotta e del Regolamento Interno e Sistema Disciplinare.
- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, di cui si venga ufficialmente a conoscenza, riguardanti illeciti e/o ipotesi di reato di cui al D.Lgs. 231/2001 e alla L.123/2007 che contengano eventuali rischi di impatti negativi sull’azienda.

7.3 Comportamenti generali - Area del “non fare”

Nei rapporti con rappresentanti della Pubblica Amministrazione, sia italiani che di altri paesi, è fatto divieto di:

- promettere od offrire loro (od a loro parenti, affini, amici, ecc.) denaro, doni od omaggi salvo che si tratti di doni o utilità d’uso di modico valore (ad es. non sono di modico valore viaggi e soggiorni, iscrizioni a circoli, ecc.);
- esaminare o proporre opportunità di impiego di rappresentanti della Pubblica Amministrazione e/o opportunità commerciali o di qualsiasi altro genere che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- promettere od offrire a rappresentanti della Pubblica Amministrazione la prestazione di consulenze e/o altri servizi che possano avvantaggiarli a titolo personale;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell’immagine aziendale;

- favorire, nei processi d'acquisto, fornitori e sub-fornitori in quanto indicati dai rappresentanti stessi della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento successivo delle attività (ad es. affidamento della commessa, concessione del finanziamento agevolato, concessione della licenza).

Tali azioni e comportamenti sono vietati se fatti sia direttamente dalla Società tramite i suoi dipendenti, sia con l'intervento di persone "terze" non dipendenti che agiscano per conto di questa.

Inoltre, nei confronti della Pubblica Amministrazione, è fatto divieto di:

- esibire documenti/dati falsi od alterati;
- sottrarre od omettere documenti veri;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore nella valutazione tecnico-economica dei servizi offerti/forniti;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- farsi rappresentare da consulenti o da soggetti "terzi" nei casi in cui si possano creare conflitti d'interesse;
- promettere od offrire ai Pubblici Ufficiali denaro, beni o altre utilità di vario genere al fine di promuovere e favorire i propri interessi o gli interessi della Società o anche per compensare o ripagare per un atto del loro ufficio i Pubblici Ufficiali stessi, ovvero per conseguire l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.
- influenzare l'indipendenza di giudizio del Pubblico Ufficiale, distoglierlo dal servizio esclusivo alla Pubblica Amministrazione;
- distogliere il Pubblico Ufficiale dallo svolgimento delle proprie incombenze, promettendo o coinvolgendolo in attività di svago, viaggi e/o sollevandolo dai propri compiti eseguendone le attività;
- chiedere al Pubblico Ufficiale informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, comportamenti che ostacolano l'esercizio di diritti di terzi, comportamenti che intralcino l'esercizio della Pubblica Amministrazione.

In generale, è fatto divieto di assumere alle dipendenze della Società ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che abbiano partecipato personalmente e attivamente ad una trattativa d'affari o abbiano avallato le richieste effettuate alla Pubblica Amministrazione dalla Società.

Nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, è fatto divieto di intraprendere, direttamente o indirettamente, eventuali azioni illecite che possano favorire o danneggiare una delle parti in causa.

Agli Amministratori è fatto divieto di:

- restituire i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, e di effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve non distribuibili a termini di legge;
- far acquistare o far sottoscrivere dalla Società azioni o quote sociali, emesse dalla Società o dalla società controllante, fuori dei casi consentiti dalla legge;
- formare od aumentare fittiziamente il capitale della Società mediante operazioni non consentite dalla legge.

In generale è fatto divieto di:

- ostacolare le funzioni di controllo dei soci, del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza;
- cagionare lesioni all'integrità del patrimonio sociale ed effettuare operazioni in danno dei creditori;
- influenzare l'Assemblea dei soci diffondendo notizie false sulla Società.

- comunicare a terzi informazioni privilegiate al di fuori della descrizione della normale attività lavorativa.

I dipendenti, i consulenti e, in generale, qualunque soggetto “terzo” che agisca per conto della Società ed eventuali associati temporanei devono astenersi da eventuali comportamenti lesivi dell’immagine della Società ed evitare eventuali situazioni di conflitto di interessi con la stessa, obbligandosi in caso di conflitto a segnalarlo immediatamente alla Società.

E’ fatto divieto ai consulenti, ai fornitori e in generale a qualunque soggetto “terzo” che agisca per conto della Società di compiere qualsiasi atto che sia o possa essere considerato contrario a leggi vigenti, anche nel caso in cui da tale comportamento derivi o possa, anche solo in astratto, derivare un qualche vantaggio o interesse per la Società.

8. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

8.1 Divulgazione del Modello Organizzativo

La comunicazione e la formazione costituiscono strumenti essenziali al fine di un'efficace implementazione e diffusione del Modello Organizzativo e del relativo Codice Etico. La Direzione deve garantire, in stretta collaborazione e con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, una corretta conoscenza dei principi e delle regole di condotta adottati dalla Società sia alle risorse già presenti in ditta sia a quelle future, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei processi operativi considerati sensibili e rilevanti.

8.2 Comunicazione

Ai quadri, impiegati ed operai

Al momento dell'assunzione l'ufficio Personale deve promuovere la conoscenza del Modello Organizzativo e del Codice Etico; in particolare ai neo assunti viene consegnata un'informativa con riferimento all'applicazione della normativa di cui al Decreto Legislativo 231/2001 nell'ambito della Società.

Il Modello 231 ed i relativi allegati è comunque affisso nelle bacheche aziendali.

Ai dirigenti e responsabili di unità organizzativa

Il Modello 231 è comunicato a tutti i dirigenti a ruolo e in servizio presso la società e ai responsabili di unità organizzative.

Ai componenti degli organi sociali

Con la delibera che dispone l'adozione del Modello 231 (e dei suoi aggiornamenti) ciascun componente dell'organo sociale deliberante si impegna personalmente anche al rispetto delle previsioni contenute nel medesimo.

I Consiglieri che – anche per effetto di sostituzioni o rinnovi di cariche – non hanno partecipato alla decisione relativa all'adozione del Modello 231 (e dei suoi aggiornamenti) sottoscrivono una dichiarazione di conoscenza e adesione ai principi e ai contenuti dello stesso. La dichiarazione viene archiviata e consegnata dall'ODV:

A terzi e al mercato

In coerenza con quanto già previsto per il codice Etico i principi ed i contenuti del Modello 231 sono portati a conoscenza di tutti coloro con i quali la società intrattiene relazioni contrattuali.

L'impegno all'osservanza della legge e dei principi di riferimento del Modello 231 da parte dei terzi aventi rapporti contrattuali con la Società è previsto da apposita clausola del relativo contratto ed è oggetto di accettazione da parte del terzo contraente.

Al riguardo, con strumento normativo aziendale sono standardizzate clausole che, a seconda dell'attività regolamentata dal contratto, impegnano le controparti al rispetto del Modello 231, prevedendo altresì appositi rimedi contrattuali (il diritto di risoluzione e/o la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto e/o clausole penali) per il caso di inadempimento.

Comunicazione mediante strumenti informatici

E' inoltre previsto l'accesso diretto a una sezione appositamente dedicata nella rete aziendale dove è disponibile e costantemente aggiornata tutta la documentazione di riferimento in materia di Decreto Legislativo 231/2001.

8.3 Formazione

L'attività di formazione, autorizzata dalla Direzione, è finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto Legislativo 231/2001, a fornire un quadro esaustivo della stessa, dei risvolti pratici che da

essa discendono, nonché dei contenuti e principi su cui si basa il Modello Organizzativo e il relativo Codice Etico fra tutti i dipendenti che, pertanto, sono tenuti a conoscerli, osservarli e rispettarli, contribuendo alla loro attuazione.

L'attività di formazione, eventualmente anche tramite corsi on line, è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza della Società.

Per i soggetti maggiormente coinvolti nelle attività considerate sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001, la Società organizza corsi di formazione ad hoc anche in aula.

La partecipazione ai corsi di formazione ha carattere obbligatorio.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1 Linee guida del sistema disciplinare

Condizioni necessarie per garantire l'effettività del Modello e un'azione efficiente dell'Organismo di Vigilanza è la definizione di un sistema di sanzioni commisurate alla violazione dei Protocolli e/o di ulteriori regole del Modello o del Codice Etico, nonché delle procedure operative aziendali che regolano il funzionamento dei processi "core" della Società. Tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

Il sistema disciplinare deve prevedere sanzioni per ogni Destinatario, in considerazione della diversa tipologia di rapporti. Il sistema, così come il Modello, si rivolge infatti al Personale Apicale, a tutto il personale dipendente, ai collaboratori e ai terzi che operino per conto della Società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare in taluni casi e di carattere contrattuale/negoziale negli altri.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dall'esistenza e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Al fine di esplicitare preventivamente i criteri di correlazione tra le mancanze dei lavoratori ed i provvedimenti disciplinari adottati, il Consiglio di Amministrazione classifica le azioni degli Amministratori, Dipendenti e altri soggetti terzi in:

- comportamenti tali da ravvisare una mancata esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale, quali a titolo di esempio:
- violazione delle procedure, regolamenti, istruzioni interne scritte o verbali;
- violazione del Codice Etico;
- violazione, aggiramento o disattivazione colposa di uno o più Protocolli;
- comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti dell'Amministratore e/o Dipendente, quale l'adozione di comportamenti di cui al precedente punto 1. diretti in modo non equivoco al compimento di un Reato o a rappresentarne l'apparenza a danno della Società, nonché reiterate violazioni alle procedure operative aziendali;
- comportamenti tali da provocare grave nocumento morale o materiale alla Società tali da non consentire la prosecuzione del rapporto neppure in via temporanea, quale l'adozione di comportamenti che integrano uno o più Reati o inerenti fatti illeciti presupposti dei Reati, ovvero comportamenti di cui ai precedenti punti 1. e 2. commessi con dolo.

9.2 Sanzioni per il Personale dipendente

Con riguardo ai Dipendenti non dirigenti occorre rispettare i limiti connessi al potere sanzionatorio imposti dall'articolo 7 della legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori") e dai CCNL, sia per quanto riguarda le sanzioni applicabili (che in linea di principio risultano "tipizzate" in relazione al collegamento con specificati indebiti disciplinari) sia per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

La Società ritiene che il Sistema Disciplinare correntemente applicato in Società, in linea con le previsioni di cui al vigente CCNL, sia munito dei prescritti requisiti di efficacia e deterrenza.

Il mancato rispetto e/o la violazione dei principi generali del Modello, del Codice Etico e dei Protocolli, ad opera di Dipendenti non dirigenti della Società, costituiscono quindi inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e illecito disciplinare.

Con riferimento alle sanzioni applicabili, si precisa che esse saranno adottate ed applicate nel pieno rispetto delle procedure previste dalle normative collettive nazionali ed aziendali applicabili al rapporto di lavoro. In particolare, per il personale dipendente non dirigente, saranno applicate le sanzioni del CCNL, ovvero: rimprovero verbale, rimprovero scritto, sospensioni, sospensione cautelare e licenziamenti.

9.3 Sanzioni per il Personale dirigente

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, dei principi generali del Modello, del Codice Etico e degli altri Protocolli, la Società provvederà ad assumere nei confronti dei responsabili i provvedimenti ritenuti idonei in funzione del rilievo e della gravità delle violazioni commesse, anche in considerazione del particolare vincolo fiduciario sottostante al rapporto di lavoro tra la Società e il lavoratore con qualifica di dirigente.

Nei casi di in cui le violazioni siano caratterizzate da colpa grave, sussistente laddove siano disattesi Protocolli impeditivi dei Reati, o siano posti in essere comportamenti tali da ravvisare una grave infrazione alla disciplina e/o alla diligenza nel lavoro tali da far venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del dirigente, la Società potrà procedere alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro, ovvero all'applicazione di altra sanzione ritenuta idonea in relazione alla gravità del fatto.

Nel caso in cui le violazioni siano caratterizzate da dolo, per esempio in caso di raggiro dei Protocolli, la Società procederà alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza preavviso ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile e del CCNL. Ciò in quanto il fatto stesso deve considerarsi essere stato posto in essere contro la volontà della Società nell'interesse o a vantaggio del dirigente e/o di terzi.

9.4 Sanzioni per gli Amministratori e i Sindaci

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da parte degli Amministratori o dei Sindaci della Società, l'Organismo di Vigilanza informerà l'intero Consiglio d'Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative.

In casi di gravi violazioni dei Consiglieri, non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca del Consigliere. Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

9.5 Sanzioni per i membri dell'Organismo di Vigilanza

In caso di realizzazione di fatti di Reato o di violazione del Codice Etico, del Modello e/o relativi Protocolli da parte dei membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvederà ad assumere le opportune iniziative in base alla gravità dell'accaduto.

In casi di gravi violazioni non giustificate e/o non ratificate dal Consiglio di Amministrazione, il fatto potrà considerarsi giusta causa per la revoca dell'incarico, salva l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dai contratti in essere (lavoro, fornitura, ecc.). Si considera grave violazione non giustificata la realizzazione di fatti di Reato da intendersi come la realizzazione di condotte di cui ai Reati.

9.6 Misure nei confronti dei fornitori e degli altri soggetti terzi

Laddove possibile, condizione necessaria per concludere validamente contratti di ogni tipologia con la Società, e in particolare contratti di fornitura, mandato, agenzia, procacciamento di affari, associazione in partecipazione e consulenza, è l'assunzione dell'impegno da parte del contraente terzo di rispettare il Codice Etico e/o i Protocolli applicabili.

Tali contratti dovranno prevedere, quando possibile, clausole risolutive, o diritti di recesso in favore della Società senza alcuna penale in capo a quest'ultima, in caso di realizzazione di Reati o commissione di condotte di cui ai Reati, ovvero in caso di violazione di regole del Codice Etico, del Modello e/o dei relativi Protocolli.

La Società si riserva comunque l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come nel caso di applicazione alla stessa, da parte del giudice, delle misure previste dal Decreto.

10. ORGANISMO DI VIGILANZA.

10.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza.

L'articolo 6., lettera b) del D. Lgs. 231/2001 richiede, quale condizione per ottenere l'esimente dalla responsabilità amministrativa, che il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza delle indicazioni del Modello nonché di curarne l'aggiornamento, sia affidato ad un organismo interno alla società dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

L'autonomia ed indipendenza richieste dalla norma presuppongono che l'OdV, nello svolgimento delle sue funzioni, sia posto in posizione paritetica all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale.

In considerazione della specificità dei compiti che fanno capo all'OdV, il relativo incarico è affidato ad un organismo collegiale ad hoc, istituito dal Consiglio di Amministrazione con la delibera di approvazione del Modello.

Sebbene la novella apportata all'articolo 6 del D. Lgs. 231/2001 dalla cosiddetta Legge di stabilità per il 2012 abbia introdotto la possibilità di attribuire la funzione di vigilanza, di cui al medesimo articolo 6 del Decreto, al Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di mantenere tale impostazione organizzativa e i relativi investimenti, in quanto è possibile garantire una maggior specializzazione dei controlli e delle competenze e, in ultima analisi, una maggior efficacia ed efficienza del processo di prevenzione del rischio di reato.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV è supportato, di norma, da tutte le funzioni aziendali e si può avvalere di altre funzioni e professionalità esterne che, di volta in volta, si rendessero a tal fine necessarie.

10.2 Composizione dell'Organismo di Vigilanza.

Ai fini della scelta dall'Organismo di Vigilanza, sia opportuno valutare, la sussistenza delle seguenti caratteristiche:

- autonomia ed indipendenza dell'organismo e dei membri, intesi come:
- professionalità, intesa come bagaglio di conoscenze, strumenti e tecniche
- continuità di azione, da realizzarsi attraverso la presenza nell'Organismo di una persona interna dedicata a tempo pieno all'attività di vigilanza sul Modello.

In considerazione di quanto sopra, e avuto specifico riguardo alla struttura ed operatività della Società, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la soluzione che meglio garantisce il rispetto dei requisiti previsti dal Decreto è rappresentata dal conferire le attribuzioni ed i poteri dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ad un organismo collegiale costituito ad hoc e composto da tre membri.

Tenuto conto della peculiarità delle responsabilità attribuite all'Organismo di Vigilanza e dei contenuti professionali specifici da esse richieste, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'Organismo di Vigilanza è supportato da tutte le funzioni interne aziendali e può inoltre avvalersi del supporto di soggetti esterni il cui apporto di professionalità si renda, di volta in volta, necessario.

L'Organismo provvede, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, che sono state formalizzate in apposito regolamento di cui all'Allegato IX, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi.

Con la delibera di approvazione del presente Modello e di nomina dell'Organismo di Vigilanza, è stato allo stesso attribuita, in via irrevocabile la dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione. Il potere di spesa sarà esplicitato in conformità ai vigenti processi aziendali in tema.

10.3 Durata in carica, decadenza e sostituzione dei membri

Il Consiglio d'Amministrazione provvede alla nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza mediante apposita delibera consiliare che ne determina la durata in carica, di regola non inferiore ai tre anni (salvo eccezioni motivate).

È altresì rimessa all'Organo amministrativo la responsabilità di valutare periodicamente l'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza in termini di struttura organizzativa e di poteri conferiti, apportando, mediante delibera consiliare, le modifiche e/o integrazioni ritenute necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è composto da tre componenti che provvedono a nominare il Presidente, salvo che tale funzione non sia direttamente attribuita dal Consiglio di Amministrazione attraverso la delibera di nomina dei componenti.

Possono essere nominati membri dell'OdV persone fisiche che abbiano i requisiti di onorabilità e professionalità indicati nel presente documento, in funzione dei quali possano garantire all'Organismo di Vigilanza i requisiti richiesti dalla norma (autonomia, indipendenza, professionalità e continuità di azione).

I fini della valutazione dei requisiti di autonomia e indipendenza, i componenti dell'OdV, dal momento della nomina e per tutta la durata della carica :

- non dovranno rivestire incarichi esecutivi o delegati nel Consiglio di Amministrazione della Società;
- non dovranno svolgere funzioni esecutive per conto della Società;
- non dovranno intrattenere significativi rapporti di affari con la Società, con società controllanti o con società da questa controllate, ad essa collegate o sottoposte a comune controllo, salvo il preesistente rapporto di lavoro subordinato, né intrattenere significativi rapporti di affari con gli amministratori muniti di deleghe (amministratori esecutivi);
- non dovranno far parte del nucleo familiare degli amministratori esecutivi o dell'azionista o di uno degli azionisti del gruppo di controllo, dovendosi intendere per nucleo familiare quello costituito dal coniuge non separato legalmente, dai parenti ed affini entro il quarto grado;
- non dovranno risultare titolari, direttamente o indirettamente, di partecipazioni superiori al 5% del capitale con diritto di voto della Società, né aderire a patti parasociali aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio del controllo sulla Società;
- non dovranno essere stati condannati, ovvero essere sottoposti ad indagine, per Reati di cui il Modello mira la prevenzione.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono tenuti a sottoscrivere, con cadenza annuale, una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di autonomia e indipendenza di cui al precedente punto e, comunque, a comunicare immediatamente al Consiglio e allo stesso OdV l'insorgere di eventuali condizioni ostative.

Oltre che in caso di morte, decadono automaticamente dalla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che:

- ricadono nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai precedenti punti 1 – 6;
- vengono dichiarati ai sensi di legge incapaci, interdetti o inabilitati;

- siano condannati ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il venir meno dei requisiti di eleggibilità, onorabilità e professionalità previsti per la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza comporta la decadenza automatica dalla carica stessa.

Fatte salve le ipotesi di decadenza automatica, i membri dell'Organismo non possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione se non per giusta causa. Rappresentano ipotesi di giusta causa di revoca:

- la mancata partecipazione a più di due riunioni consecutive senza giustificato motivo;
- l'interruzione del rapporto di lavoro, laddove il componente sia anche dipendente della Società o di una società controllata o collegata;
- la sottoposizione del componente a procedure di interdizione, inabilitazione o fallimento;
- l'imputazione in procedimenti penali con contestazione di reati che prevedano una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

In caso di dimissioni o decadenza automatica di un componente dell'Organismo, quest'ultimo ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso, nominando un nuovo componente.

E' fatto obbligo al Presidente ovvero al membro più anziano dell'OdV di comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione il verificarsi di una delle ipotesi dalle quali derivi la necessità di sostituire un membro dell'Organismo.

Con la delibera di revoca di un membro dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un nuovo componente.

L'Organismo di Vigilanza si intende decaduto nella sua completezza, ovvero decadono dall'incarico tutti i suoi componenti, se vengono a mancare, per dimissioni o altre cause, la maggioranza dei componenti stessi. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare a nuovo tutti i componenti.

Per almeno due anni dalla cessazione della carica i componenti dell'Organismo di Vigilanza non possono intrattenere significativi rapporti di affari con la Società o con altre società controllate o collegate, ad eccezione dell'eventuale rapporto di lavoro subordinato già esistente prima dell'incarico di membro dell'OdV.

10.4 Regole di convocazione e funzionamento.

L'Organismo disciplina con specifico regolamento Allegato IX le regole per il proprio funzionamento sulla base dei principi di seguito riportati:

- l'Organismo è presieduto dal Presidente, il quale stabilisce gli ordini del giorno delle sedute. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal componente dell'Organismo più anziano di età;
- l'Organismo è convocato dal Presidente o in mancanza, quando ritenuto opportuno, anche da un solo membro;
- per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei membri in carica, anche a mezzo di videoconferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza;
- le decisioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente;
- le funzioni di segretario sono esercitate da un componente interno;

- il segretario redige il verbale di ciascuna seduta, che sottoscrive insieme al Presidente (salvo il caso di riunione svolta per video conferenza o altri mezzi di comunicazione a distanza);
- il segretario custodisce e aggiorna i libri e l'archivio dell'OdV.

10.5 Le funzioni e i poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Premesso che la responsabilità ultima dell'adozione del Modello resta in capo al Consiglio d'Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

10.6 Il reporting agli Organi Societari.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali criticità. Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo di Vigilanza presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera.

L'Organismo di Vigilanza presenta con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale il rapporto consuntivo sull'attività svolta nel semestre trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva.

Il reporting ha ad oggetto l'attività svolta dall'OdV e le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a T.I. & A.S.p.A., sia in termini di efficacia del Modello.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza o quando richiesto da un membro, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito ad eventuali criticità riscontrate.

La relazione semestrale deve avere ad oggetto:

- l'attività svolta, indicando in particolare i monitoraggi effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche condotte e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della valutazione delle Attività a rischio di reato;
- le eventuali criticità (e spunti per il miglioramento) emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni, sia in termini di efficacia del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi pianificati ed il loro stato di realizzazione.

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti. Laddove l'OdV riferisca in una occasione per cui sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione,

ovvero in quello del Collegio Sindacale, l'OdV non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell'OdV stesso una copia del verbale dell'Organo Sociale di riferimento.

Il Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministrazione, il Presidente del C.d.A. e l'Amministratore Delegato hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.

10.7 Il sistema di segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di Amministratori, Sindaci, Personale Apicale e sottoposto e terzi Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di T.I. & A. S.p.A. ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:

- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi");
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia genere, proveniente anche da terzi ed attinente l'attuazione del Modello nelle Aree a rischio di reato nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano risultare utili ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza ("segnalazioni").

Debbono, comunque, essere obbligatoriamente segnalate per iscritto all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, Autorità Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i Reati, avviate anche nei confronti della Società, di Personale Apicale o Sottoposto della Società, ovvero di ignoti (nel rispetto delle vigenti disposizioni privacy e di tutela del segreto istruttorio);
- rapporti predisposti dagli Organi Societari nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di rischio rispetto al regime di responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto relativamente alla Società;
- violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- sospetti di violazioni del Modello, del Codice Etico o di Protocolli preventivi da cui possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto;
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del Decreto.

In particolare, è fatto obbligo a tutti i Destinatari di segnalare la commissione, o la ragionevole convinzione di commissione, di fatti di Reato o comunque di condotte non in linea con i Protocolli previsti dal Modello.

La segnalazione è riferita direttamente all'OdV senza intermediazioni.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute. Gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Modello in tema di sanzioni disciplinari.

L'Organismo di Vigilanza cura l'istituzione e la gestione di un sistema di segnalazione che permetta la necessaria riservatezza del segnalatore.

Coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante,

fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

10.8 Modalità di trasmissione e valutazione delle segnalazioni

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie valgono le seguenti prescrizioni.

I Flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo mediante proprio regolamento Allegato IX, tra cui la posta elettronica.

Le Segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazioni del Modello, del Codice Etico o di altri Protocolli devono pervenire per iscritto, anche in forma anonima, all'apposita Casella Postale dell'Organismo di Vigilanza di T.I. & A. S.p.A..

La Casella postale dell'ODV è odv.tia@gmail.com

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle Segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione se conosciuto e/o il responsabile della presunta violazione.

L'Organismo prende in considerazione anche le segnalazioni anonime solo se contenenti elementi gravi, precisi e concordanti. Viceversa, le segnalazioni anonime saranno archiviate senza dar seguito a verifiche.

In caso di segnalazioni non anonime o comunque contenenti elementi gravi, precisi e concordanti, l'OdV provvederà ad effettuare, anche a mezzo delle funzioni aziendali, le verifiche di circostanza, all'esito delle quali (anche in relazione alla gravità dei fatti emersi) farà conseguire l'archiviazione del caso, l'inizio di un processo sanzionatorio o disciplinare e/o le segnalazioni agli organi societari.

10.9 La raccolta e conservazione delle informazioni.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo 10 anni in un apposita partizione del File server aziendale accessibile dai soli componenti dell'OdV, ovvero in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato ai soli stessi componenti dell'OdV secondo quanto previsto dal Regolamento Allegato IX.

10.10 Libri obbligatori dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a conservare e aggiornare i seguenti Libri:

Libro verbale delle riunioni dell'OdV;

Registro delle Segnalazioni.

Il Libri obbligatori dell'OdV dovranno essere custoditi dal Segretario dell'OdV come precisato nel regolamento Allegato IX.

11. PARTE SPECIALE “A” – REATI COMPIUTI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

Art. 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico

Reati presupposto

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.)

Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, co. 2, n. 1 c.p.)

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il reato di malversazione potrebbe quindi essere commesso mediante la destinazione dei fondi agevolati ottenuti a scopi diversi da quelli dichiarati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto previsto per il reato di “Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea”, a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Il reato d’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato potrebbe essere commesso nella fase di richiesta di erogazione di un finanziamento concesso (anche a titolo di acconto) ed acquisizione del finanziamento agevolato tramite presentazione di richieste che contengano dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere o omettano informazioni dovute.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato di frode informatica potrebbe quindi essere commesso alterando il funzionamento di sistemi informatici o telematici o intervenendo sui dati, sulle informazioni o sui programmi contenuti in sistemi informatici o telematici per procurare un ingiusto profitto alle società del Gruppo con danno dello Stato o

di altro ente pubblico (ad es. , per corrispondere imposte o contributi previdenziali in misura inferiore a quella dovuta).

Processi sensibili individuati : Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate.

Procedura n. 1 - Injection

12. PARTE SPECIALE “B” – REATI INFORMATICI

Art. 24-bis d.lgs. 231/2001 – delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Reati presupposto

Codice penale

art. 491 bis Falsità riguardanti un documento informatico

art. 615 ter Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

art. 615 quater Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici

art. 615 quinquies Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

art. 617 quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

art. 617 quinquies Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

art. 635 bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

art. 635 ter Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o

comunque di pubblica utilità

art. 635 quater Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

art. 635 quinquies Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

art. 640 quinquies Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Falsità concernenti documenti informatici (491 bis c.p.).

L’art. 491-bis punisce le falsità previste dal capo III del codice penale riguardanti un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti).

Pertanto, è punita la falsificazione di documenti informatici da parte di enti che procedono a rendicontazione elettronica di attività, la cancellazione o alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato e la falsificazione di documenti informatici contenenti gli importi dovuti dall’ente alla PA nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra privati e PA o l’alterazione dei documenti in transito nell’ambito del SIPA al fine di aumentare gli importi dovuti dalla PA all’ente nonché la falsificazione di documenti informatici compiuta nell’ambito dei servizi di Certification Authority da parte di un soggetto che rilasci certificati informatici, aventi valenza probatoria, corrispondenti a false identità o attestanti falsi titoli professionali e la falsificazione di documenti informatici correlata all’utilizzo illecito di dati identificativi altrui nell’esecuzione di determinate operazioni informatiche o telematiche in modo che queste risultino eseguite dai soggetti legittimi titolari dei dati

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

L’articolo 615-ter punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, come nel caso di violazione di sistemi informatici di concorrenti a scopo di spionaggio industriale o accesso abusivo ai sistemi informatici di concorrenti per acquisire informazioni concernenti la clientela, accesso abusivo a sistemi di enti pubblici per l’acquisizione di informazioni riservate e/o a sistemi interbancari per modificare le informazioni sul proprio conto registrate dai sistemi.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. (615-quater c.p.)

L'art. 615 quater c.p. punisce chiunque, fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

In particolare punisce chiunque detenga e utilizzi password di accesso a siti di enti concorrenti al fine di acquisire informazioni riservate, come ad esempio, la detenzione e l'utilizzo di password di accesso alle caselle e-mail dei dipendenti, allo scopo di controllare le attività svolte nell'interesse dell'azienda, la detenzione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici dell'amministrazione giudiziaria o finanziaria al fine di acquisire informazioni riservate su procedimenti penali/amministrativi che coinvolgano l'azienda, la diffusione abusiva di numeri seriali di telefoni cellulari altrui al fine della clonazione degli apparecchi.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quinquies punisce chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

L'art- 617-quater punisce chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle suddette comunicazioni.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.)

L'art. 617-quinquies punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-bis punisce chiunque distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-ter punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'art. 635-quater punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)

La pena si applica se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena si applica, inoltre, se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

L'art. 640-quinquies punisce il soggetto che presti servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Processi sensibili individuati :

- 1) Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione: a) Autenticazione ed identificazione degli utenti interni ed esterni ai sistemi informatici (applicazioni, rete, internet ed etc.); b) Gestione dei profili di "amministratore del sistema" dei sistemi informatici (applicazioni, rete, internet ed etc.).*
- 2) Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio: a) Gestione del processo autorizzativo per l'assegnazione di dispositivi software di sicurezza (ad es. per trasmissioni crittate).*
- 3) Gestione e protezione della postazione di lavoro: a) Gestione del processo di assegnazione e dismissione degli elaboratori; b) Protezione logica e fisica delle postazioni di lavoro.*
- 4) Gestione degli accessi da e verso l'esterno: a) Gestione degli accessi degli utenti ai sistemi informatici (applicazioni, rete, internet ed etc.); b) Gestione degli accessi dall'esterno della rete aziendale da parte di utenti interni ed esterni ai sistemi informatici.*
- 5) Gestione e protezione delle reti : a) Identificazione ed implementazione delle misure di sicurezza per la protezione delle reti e delle telecomunicazioni, ad es. firewall, intrusion detection, DMZ; b) Installazione ed aggiornamento di software degli apparati di rete (firewall, router, ecc.), compresi quelli per la protezione da software malevole (ad es. virus e worm).*
- 6) Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD).*

Procedura n. 13

13. PARTE SPECIALE “C” – REATI DI CRIMINALITA’ ORGANIZZATA

art. 24-ter d.lgs. 231/2001 – delitti di criminalità organizzata.

art. 10 l. 146/2006 – ratifica ed esecuzione della convenzione onu contro il crimine organizzato transnazionale

Reati presupposto

Codice penale

Art. 377-bis Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria

art. 378 Favoreggiamento personale

art. 416 Associazione per delinquere

art. 416 bis Associazioni di tipo mafioso anche straniere

art. 416 ter Scambio elettorale politico-mafioso

art. 630 Sequestro di persona a scopo di estorsione

Codice di procedura penale

art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 Delitti in materia di armi

D.P.R. 309/1990 (T.U. stupefacenti) art. 74 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

D.P.R. 43/1973 Art. 291 quater Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

La legge 16 marzo 2006, n. 146, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001”, ha esteso la responsabilità degli enti ai reati di cd. criminalità organizzata transnazionale. In particolare, si considera reato transnazionale “il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato”, nonché sia commesso in più di uno Stato o sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato (art. 3 della legge n. 146 del 2006).

Per gruppo criminale organizzato si intende, ai fini della Convenzione, “un gruppo strutturato, esistente per un periodo di tempo, composto da tre o più persone che agiscono di concerto al fine di commettere uno o più reati gravi o reati stabiliti dalla convenzione, al fine di ottenere, direttamente o indirettamente un vantaggio finanziario o un altro vantaggio materiale”.

In linea generale nell’ambito della più ampia definizione di reato transnazionale e con riferimento ai reati presupposto della responsabilità dell’ente ex decreto 231, vengono in considerazione, ai sensi dell’art. 10 della L.n. 146 / 2006 le fattispecie delittuose concernenti i reati di associazione, di traffico di migranti, di intralcio alla giustizia, a condizione che tali condotte siano state commesse, nell’interesse e a vantaggio dell’ente, da soggetti che rivestono al suo interno un ruolo apicale o subordinato.

Per i reati di ricettazione, riciclaggio,impiego di capitali, di provenienza illecita, di cui si dirà in seguito, l’ente risulta responsabile indipendentemente dal requisito della transnazionalità.

In ogni caso l’art. 10 comma 10 della L. n. 146 / 2006 dispone l’applicabilità di tutte le disposizioni di cui al Dlgs n. 231 7 2001 ai nuovi illeciti amministrativi imputabili all’ente.

La responsabilità amministrativa dell’ente può derivare, tra l’altro, dai reati associativi (416, 416 bis c.p.) e dai delitti commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare l’attività dell’associazione criminosa o mafiosa.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (377-bis c.p.).

L'art. 377 bis c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere

Favoreggiamento personale (378 c.p.)

L'art. 378 c.p.c. punisce chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

Associazioni per delinquere (416 c.p.)

L'art. 416 c.p. punisce coloro (tre o più persone) che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione allo scopo di commettere più delitti. Anche il solo fatto di partecipare all'associazione costituisce reato.

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416 bis c.p.)

La norma punisce gli appartenenti ad un'associazione è di tipo mafioso ossia da coloro che, facendone parte, si avvalgono della forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri

Scambio elettorale politico – mafioso (416 ter c.p.c.)

L'art. 416 ter c.p.c. punisce gli appartenenti ad un'associazione di tipo mafioso come individuata dall'art. 416 c.p.c., diretta al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.)

L'art. 630 c.p. punisce Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

art. 407 comma 2) lettera a) n. 5 Delitti in materia di armi

La norma punisce l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo

-Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309 / 1990)

La norma punisce chi partecipa, promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia un' associazione che coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle e nei quantitativi di cui al DPR n. 309 / 1990 .

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (291 quater c.p.)

La norma punisce chiunque si associ per introdurre, vendere, trasportare, acquistare o detenere nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali.

Il reato in questione è un un'ipotesi particolare del reato associativo di cui all'art. 416 c.p con cui astrattamente può anche concorrere. L'evento, nel reato di contrabbando, si compendia nella esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato - il diritto dello Stato a percepire il tributo - per effetto di un'attività posta in essere dall'agente volontariamente con il consapevole intento di eludere il pagamento di quest'ultimo.

Processi sensibili individuati :

negoiazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate;
selezione e assunzione delle risorse umane;
approvvigionamento di materiali e servizi;
controllo di gestione commesse;
gestione rifiuti.

Procedura 1 : Injection

Procedura 6 gestione delle risorse umane

Procedura 4 approvvigionamento materiali e attrezzature

Procedura 5 approvvigionamento servizi

Procedura 14 controllo e gestione commesse

Procedura 9 gestione dei rifiuti

14. PARTE SPECIALE “D” – REATI COMPIUTI NEI RAPPORTI CON LA P.A.

art. 25 d.lgs. 231/2001 – concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione.

Reati presupposto

Codice penale

art. 317 Concussione

art. 318 Corruzione per l'esercizio della funzione

art. 319 Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio

art. 319 ter Corruzione in atti giudiziari

art. 319 quater Induzione indebita a dare o promettere utilità

art. 321 Pene per il corruttore

art. 322 Istigazione alla corruzione

Questa categoria di reati trova il suo presupposto nell'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 contenente nuove “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (cd. Legge anticorruzione) di ratifica della convenzione di Strasburgo del 1999 oltre a determinare importanti effetti nel più ampio contesto normativo, in ottica di un complessivo rafforzamento degli strumenti volti a contrastare i fenomeni corruttivi, anche mediante un inasprimento del trattamento sanzionatorio per gli autori dei diversi reati interessati, ha introdotto importanti novità che vedremo, con significativi riflessi anche nella specifica materia del D.lgs. n. 231/01.

Concussione (art. 317 c.p.)

La riforma ha distinto quelle che erano le due ipotesi di una stessa condotta, disciplinata dall'art 317 c.p., in due differenti fattispecie di reato: la concussione per costrizione ex art. 317 c.p., ovvero la condotta del pubblico ufficiale, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità, e la concussione per induzione, disciplinata dall'art. 319 quater c.p., che consiste nella condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

La concussione consiste nell'abuso coattivo attuato dal pubblico ufficiale mediante violenza o minaccia di un danno contra ius che determina la soggezione psicologica del destinatario – ma non l'annullamento della sua libertà di autodeterminazione - il quale, senza riceverne alcun vantaggio, si trova di fronte all'alternativa di subire il male prospettato o di evitarlo con la dazione o promessa dell'utilità.

Il reato di concussione per effetto della predetta modifica, è riferibile soltanto alla figura del pubblico ufficiale (e non all'incaricato di pubblico servizio) e circoscritta alle sole ipotesi in cui vi sia la costrizione del privato.

Corruzione per l'esercizio della funzione (artt. 318 c. p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. Il legislatore ha provveduto a rimodulare il reato di corruzione con l'inserimento, tra l'altro, della corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) in luogo del precedente reato di corruzione per un atto d'ufficio. Il nuovo reato risulta configurabile laddove vi sia un flusso illecito di denaro (o altra utilità) tra esponenti aziendali e un soggetto pubblico, nell'esercizio delle proprie funzioni o dei suoi poteri, senza la necessità che sia dimostrato (come invece richiesto dalla formulazione precedente del reato) un nesso causale tra la prestazione (o l'utilità erogata) e un singolo e specifico provvedimento o atto della PA. In questo reato è confluito anche l'ipotesi

di corruzione impropria attiva susseguente, non punita in precedenza ed è venuto meno il riferimento al concetto di retribuzione, estendendosi la punibilità anche alla dazione di regalie o donativi d'uso.

Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.)

La norma punisce il pubblico ufficiale che per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

I reati di corruzione innanzi descritti potrebbero essere commessi, ad esempio:

- per favorire indebitamente l'aggiudicazione di un contratto,
- per influire indebitamente, in sede di esecuzione di un contratto, sull'esito del collaudo,
- per favorire indebitamente l'ottenimento di un'autorizzazione o l'esito di un'ispezione,
- per perseguire illecitamente, sia nelle fasi di gestione degli adempimenti sia nell'ambito di ispezioni e verifiche in qualsiasi materia, finalità per le quali non sussistano i requisiti, fra le quali il rilascio di autorizzazioni, il rilascio di certificazione attestante la conformità alle prescrizioni di legge, la mancata irrogazione di sanzioni, ecc.,
- in ogni fase dei rapporti con Istituzioni ed Authority per influenzare indebitamente posizioni ed ottenere decisioni per le quali non sussistano i requisiti a favore della Società,
- per facilitare indebitamente l'assegnazione di un finanziamento agevolato a favore della Società.

Il reato di corruzione potrebbe essere commesso, ad esempio, attraverso una delle seguenti modalità strumentali (processi analizzati nel capitolo «Processi “strumentali”»):

- costituzione di fondi finanziari – sia in Italia che all'estero - destinabili al dipendente della Pubblica Amministrazione (processo di finanza dispositiva),
- selezione e assunzione di persone “vicine” ai dipendenti della Pubblica Amministrazione dei quali si intende ottenere i favori,
- omaggi a dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- spese di rappresentanza sostenute a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- incarichi di consulenza assegnati o in modo non trasparente (ad es. , creando fondi a mezzo di servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato) o a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione, dei quali si intende ottenere i favori,
- sponsorizzazioni anomale a beneficio di dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- gestione del processo di acquisizione di beni e servizi non trasparente (ad es. , creando fondi a mezzo di contratti stipulati a prezzi superiori a quelli di mercato o assegnando contratti a persone o società gradite ai dipendenti della Pubblica Amministrazione),
- ricorso ad agenti e mediatori privi di adeguati livelli di capacità, onestà e integrità morale, che operino in rappresentanza del Gruppo concedendo una retribuzione o qualsiasi altra utilità a dipendenti della Pubblica Amministrazione,
- conclusione di falsi accordi transattivi per la predisposizione di mezzi finanziari utili per assicurare la “provvista” da destinarsi a dipendenti della Pubblica Amministrazione.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. ("Corruzione per l'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio") sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. La fattispecie non ricorre soltanto in relazione all'esercizio delle funzioni giudiziarie cui è subordinata ed allo status di colui che la esercita, ma ha una portata più ampia. Il reato di corruzione in atti giudiziari potrebbe essere commesso nei confronti di Giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato di interesse del Gruppo (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia controparte del contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (319 quater c.p.)

La distinta ipotesi di concussione per induzione, precedentemente prevista nell'ambito dell'articolo 317 c.p., ha acquisito rilievo di fattispecie autonoma mediante l'introduzione del nuovo reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.). L'aspetto più significativo della modifica normativa nella prospettiva della responsabilità dell'ente è che soggetto attivo del delitto in esame è anche il soggetto privato che partecipa al reato corrispondendo o impegnandosi a dare l'utilità, nonostante le pene riservate al privato siano più miti di quelle previste per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio. L'induzione indebita si realizza, nel caso di abuso induttivo del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che, con una condotta di persuasione, inganno o pressione morale condiziona in modo più tenue, rispetto alla concussione, la volontà del destinatario; quest'ultimo, pur disponendo di un margine decisionale più ampio, finisce per accettare la richiesta della prestazione indebita, nella prospettiva di conseguire un tornaconto personale.

Sia la concussione che l'induzione indebita a dare e/o promettere utilità presuppongono una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico idonea a determinare la soggezione psicologica del privato, costretto o indotto alla dazione o promessa indebita.

Pene per il corruttore (2321 c.p.)

E' estesa la punibilità al privato indotto dall'esponente pubblico alla corresponsione dell'utilità, con forte discontinuità rispetto al passato in cui il soggetto privato era considerato vittima del reato. Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Processi sensibili individuati :

Negoziazione/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell'ambito di gare e/o nell'ambito di procedure negoziate;

Acquisizione e gestione di erogazioni concesse da soggetti pubblici;

Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;

Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (anche in caso di visite ispettive).

Procedura n° 16 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (anche in caso di visite ispettive).

Procedura 1 Injection

Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari

Procedura 06. Gestione risorse umane (Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;)

15. PARTE SPECIALE “E” – FALSITA’ IN MONETE

art. 25-bis d.lgs. 231/2001 - falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.

Reati presupposto

Codice penale

art. 453 Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate

art. 454 Alterazione di monete

art. 455 Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

art. 457 Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

art. 459 Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

art. 460 Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

art. 461 Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

art. 464 Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

art. 473 Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

art. 474 Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Art. 453 c.p.: Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate

Art. 455 c.p.: Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto di monete falsificate

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso di contraffazione e/o alterazione di monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori e di alterazione in qualsiasi modo di monete genuine e di introduzione nel territorio dello Stato o detenzione o spendita o messa altrimenti in circolazione, acquisto o vendita di monete contraffatte o alterate.

Art. 459 c.p.: Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato acquisto o detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso di contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p.: Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o valori di bollo

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso di contraffazione della carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero di acquisto, detenzione o alienazione di tale carta contraffatta.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso di fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata, ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Tale ipotesi di reato si configura da parte di coloro che, pur non avendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fanno uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.

L'art. 473 c.p., così come modificato dalla L. n. 99/2009, mira a tutelare lo specifico bene giuridico rappresentato dalla pubblica fede in senso oggettivo, ossia dalla fiducia dei consumatori nei marchi, segni distintivi, brevetti, modelli o disegni, a prescindere dal fatto che il singolo consumatore venga o meno tratto in inganno sulla genuinità del prodotto. Pertanto il reato può configurarsi anche se l'acquirente viene anticipatamente edotto della non autenticità del marchio. Si tratta di un reato di pericolo concreto, per la cui configurazione è però richiesto l'oggettivo rischio di inganno del consumatore medio. La condotta di reato è descritta come contraffazione o alterazione, oppure come uso di prodotti con marchi e segni contraffatti o alterati. La contraffazione consiste nella riproduzione integrale ed abusiva del marchio genuino. L'alterazione è la modificazione del marchio ottenuta mediante l'eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi; dunque, la condotta consiste in un'imitazione fraudolenta o falsificazione parziale. L'uso punibile ai sensi dell'art. 473 c.p. presuppone che l'autore non abbia commesso o concorso a commettere la falsificazione; è punito anche l'uso del marchio nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità. Oggetto materiale del reato sono marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, e brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri. Il terzo comma contiene un vero e proprio presupposto del reato consistente nell'osservanza delle norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale; in altri termini, per la configurabilità del reato in questione occorre che il marchio o il segno distintivo di cui si assume la falsità sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge. L'elemento soggettivo è il dolo generico, quale coscienza e volontà di contraffare, alterare e usare cose con la consapevolezza della falsificazione.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Le osservazioni svolte per il reato di cui all'art. 473 c.p. sono estendibili anche alla presente fattispecie, con la precisazione che l'art. 474 c.p. prevede la punibilità di due specifiche condotte: - l'introduzione nello Stato italiano dei prodotti con segni falsi; - il commercio dei prodotti con segni falsi (inteso nel triplice concetto di detenzione finalizzata alla vendita, compravendita vera e propria e generica messa in circolazione). Presupposto necessario è che la condotta non venga posta in essere da chi ha commesso la contraffazione. La commercializzazione di prodotti a contraffazione grossolana non sarebbe punibile in quanto la condotta mancherebbe dell'idoneità ad ingannare un consumatore mediamente avveduto.

Processi sensibili

Gestione dei flussi finanziari (pagamenti e incassi);

Procedure n. 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari

16. PARTE SPECIALE “F” – REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO

art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 - delitti contro l’industria e il commercio.

art. 513 Turbata libertà dell’industria o del commercio

art. 513 bis Illecita concorrenza con minaccia o violenza

art. 515 Frode nell’esercizio del commercio

art. 517 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

art. 517 ter Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Questa categoria di reati di falsità in strumenti o segni di riconoscimento è diretta a tutelare l’Intellectual Property ed il portafoglio marchi.

Art. 513 c.p. Turbata libertà dell’industria o del commercio

La norma punisce chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l’esercizio di un’industria o di un commercio. Il reato de quo, modificato dalla legge n.99/09, mira a tutelare non più l’interesse pubblico dell’economia, ma l’interesse privato dell’esercizio di un’industria o commercio. Ciò è dimostrato innanzitutto dalla procedibilità a querela. Elemento essenziale per la configurazione dell’illecito è l’uso della violenza sulle cose (danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione) o di mezzi fraudolenti (artifici e raggiri di ogni tipo, comprese le condotte di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c.) in connessione teleologica con la turbativa. Pertanto, l’uso di mezzi ingannevoli finalizzato esclusivamente ad assicurare all’agente un utile economico può concretizzare solo una concorrenza sleale e non la fattispecie di cui all’art. 513 c.p. È importante tener distinto il reato de quo dalla fattispecie civilistica della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.).

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

La norma punisce chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia. Si tratta di un reato “proprio”, in quanto il soggetto agente può essere solo colui che esercita un’attività industriale, commerciale o produttiva, quindi un imprenditore. Si tratta di un’incriminazione che si muove in un’ottica di tutela dell’iniziativa economica lecita da forme di aggressione perpetrate dalla criminalità organizzata che, soprattutto in ambienti “ad alta densità mafiosa”, tende sempre più ad inserirsi nel circuito dell’economia lecita. Tuttavia, la mancanza nella norma di qualsiasi riferimento ai fatti di criminalità organizzata, presuppone, comunque, la rilevanza a livello penale delle condotte poste in essere da imprenditori non legati a sodalizi criminali. Si precisa che la condotta è costituita da qualunque atto che possa incidere negativamente sulla concorrenza e che si concretizzi in forme di intimidazione tendenti a controllare, o anche solo a condizionare, le attività tutelate dalla norma. Quindi, i comportamenti tipizzati non devono coincidere necessariamente con gli atti di concorrenza sleale previsti dall’art. 2598 c.c.1; l’elemento soggettivo è costituito dal dolo generico: ai fini del riconoscimento della colpevolezza, basta l’accertamento della previsione e volontà di porre in essere le condotte incriminate. Tale fattispecie rileva, ad esempio, nel caso di accordi collusivi tra più imprese finalizzate all’aggiudicazione di gare di appalto ai danni di altri concorrenti, che non aderiscono al pactum sceleris, e che vengono scoraggiati dal presentare offerte competitive in base alla forza di intimidazione che le altre imprese, in virtù della loro contiguità all’associazione mafiosa, riescono ad esercitare.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale. Il reato è comune, potendo essere commesso da chiunque realizzi le condotte di vendita o messa in circolazione di beni non genuini, contrassegnati da nomi, marchi e altri segni

distintivi contraffatti o alterati. Si tratta, peraltro, di una fattispecie con evento di danno: affinché l'illecito possa dirsi consumato, è necessario che si accerti "il nocumento all'industria nazionale", ossia un imponente pregiudizio in tutto il paese per l'intero comparto produttivo colpito. Tale elemento consente di cogliere la differenza tra la fattispecie dell'art. 514 c.p. e quelle, pure rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa dell'ente, descritte dagli artt. 474 e 517 c.p.. Infatti, se il predetto danno all'industria nazionale non si verifica, la condotta ricade nella portata applicativa degli artt. 474 e 517 c.p. a seconda che i contrassegni (marchi ed altri segni distintivi) siano registrati o meno. L'elemento soggettivo consiste nel dolo generico, ovvero nella previsione e volontà di realizzare la condotta creando il nocumento all'industria nazionale e nella consapevolezza circa la non genuinità dei segni distintivi dei prodotti.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio.

La norma punisce chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel ritenere che la norma descriva un reato "proprio", in quanto realizzabile soltanto da chi eserciti (anche di fatto) un'attività commerciale, da intendersi in senso lato come scambio di beni e servizi. Tra i soggetti attivi del reato si possono comprendere, però, anche dipendenti, familiari, rappresentante o socio del titolare della ditta purché abbiano effettivamente commesso il reato o concorso nella sua realizzazione. Anche tale fattispecie di reato, come in precedenza sottolineato, è posta a tutela del sistema economico nazionale, ma con riferimento specifico all'onestà e alla correttezza degli scambi. Si precisa che la condotta rilevante consiste, alternativamente, nella consegna di una cosa mobile per un'altra (*aliud pro alio*), ovvero in una res diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità e quantità. All'uopo, si intende per origine il luogo geografico di produzione del bene che, in virtù di tale legame, acquisti un particolare pregio; la provenienza è l'indicazione della persona, fisica o giuridica che produce il bene; la qualità è la composizione fisico-chimica del bene; la quantità è il dato ponderale o numerico della merce; la condotta di "consegna" si realizza quando il prodotto non soltanto è offerto ma messo a completa disposizione del pubblico. Il delitto è a dolo generico, consistente nella previsione e volontà della condotta, mentre restano irrilevanti i motivi che spingono l'agente.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

La norma punisce chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Il reato in questione ha ad oggetto l'interesse pubblico concernente l'ordine economico in relazione alla lealtà e alla moralità del commercio e tende ad assicurare l'onestà degli scambi commerciali contro il pericolo di frodi nella circolazione dei prodotti. La condotta di reato si realizza tramite la generica messa in circolazione di beni con nomi, marchi o segni distintivi che, pur non imitando marchi o segni registrati, sono idonei ad ingannare i consumatori.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

La norma punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

La condotta di reato consiste nel fabbricare o utilizzare beni realizzati tramite usurpazione di un altrui titolo di proprietà industriale, purché l'agente sia a conoscenza dell'esistenza e del contenuto di tale titolo. È altresì punita la condotta di introduzione nello Stato, detenzione per la vendita, messa in vendita, o messa

in circolazione di tali beni. Condizione di punibilità è che siano state osservate le norme interne, comunitarie ed internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Si ritiene che le condotte previste dal reato precedentemente presentato non siano neppure astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà successivamente analizzato.

17. PARTE SPECIALE “G” – REATI SOCIETARI

La presente Parte Speciale fa riferimento ai “reati societari” così come riportati in allegato ed ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all’articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell’assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del “Codice Etico” di TIA e altre eventuali policies di Gruppo che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare le procedure correlate alla prevenzione dei reati della presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l’Organismo di Vigilanza.

Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processi sensibili	Modalità attuative
predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società;	Alterazione dei dati contabili con inserimento di dati inesistenti o di valori difforni da quelli reali (in particolare per le poste di tipo valutativo); il tutto al fine di fornire una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria.
operazioni relative al capitale sociale.	Le attività di operazioni sul capitale potrebbero presentare profili di rischio in relazione al reato di operazioni in pregiudizio dei creditori qualora la Società restituisse conferimenti ai soci o li liberasse dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, oppure illegale ripartizioni di utili o riserve, oppure illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.
Gestione dei rapporti con l’amministrazione finanziaria (anche in caso di visite ispettive)	Nelle fasi di esercizio delle funzioni di vigilanza, controllo e verifica potrebbe presentarsi il profilo di rischio in relazione al reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza qualora la Società ponesse in essere comportamenti (alterazione delle informazioni, dei dati, omissioni) tali da ostacolare l’esercizio delle funzioni di vigilanza delle Autorità, anche in sede di ispezione.
Negoziante/stipula/esecuzione di contratti/convenzioni con soggetti pubblici nell’ambito di gare e/o nell’ambito di procedure negoziate	Attuare azioni corruttive verso controparti private (clienti, fornitori, altre controparti nell’ambito dei processi di ciclo attivo e passivo)
Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner	
Approvvigionamento servizi	

Procedure e regole di prevenzione

Procedura 5: Approvvigionamento servizi

Procedura 4: Approvvigionamento materiali e attrezzature

Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari

Procedura 14: Controllo di gestione

Procedura 6: Gestione risorse umane

TIA è soggetta a controllo contabile ed alla certificazione del proprio bilancio da parte di società terze.

Codice comportamentale anticorruzione tra privati

Procedura clausole contrattuali

18. PARTE SPECIALE “H” – REATI CON FINALITA’ DI TERRORISMO**ART. 25-QUATER D.LGS. 231/2001 - DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO**

La legge 14 gennaio 2003, n. 7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale firmata a New York per la repressione del finanziamento del terrorismo del 1999, introduce nel decreto 231 l’art. 25-quater. Ai sensi di tale norma, costituiscono reato presupposto di tale illecito tutti i delitti con finalità di terrorismo o everzione dell’ordine democratico previsti dal codice penale e dalla legislazione complementare, nonché i delitti diversi da questi ultimi ma posti in essere in violazione di quanto stabilito dall’art. 2 della Convenzione di New York. Tra le fattispecie previste dal codice penale, le più rilevanti sono le seguenti: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di everzione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.); assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.); arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.); addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.); condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.); attentato per finalità terroristiche o di everzione (art. 280 c.p.); atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.); sequestro di persona a scopo di terrorismo o di everzione (art. 289-bis c.p.); istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 c.p.). Questi ultimi sono i reati diretti a fornire direttamente o indirettamente fondi a favore di soggetti che intendano porre in essere reati di terrorismo. In particolare, la Convenzione rinvia ai reati previsti da altre convenzioni internazionali, tra i quali: il dirottamento di aeromobili, gli attentati contro personale diplomatico, il sequestro di ostaggi, l’illecita realizzazione di ordigni nucleari, i dirottamenti di navi, l’esplosione di ordigni, ecc.

A seguito dell’attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.

19. PARTE SPECIALE “I” – PRATICHE DI MUTILAZIONE**ART. 25-QUATER.1 D.LGS. 231/2001 - PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI**

La Legge 9 gennaio 2006, n. 7 “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2006, n. 14, ha introdotto l’art. 25 quater¹ al D.Lgs. 231/2001 applicabile nei casi in cui vengano commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente i reati previsti dall’art. 583 bis del Codice penale.

L’art. 583 bis a sua volta punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Tale ipotesi di reato è di tipo “comune” in quanto può essere compiuto da chiunque ponga in essere i comportamenti incriminati sopra descritti.

A seguito dell’attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

20. PARTE SPECIALE “J” – REATI CONTRO LA PERSONALITA’ INDIVIDUALE**ART. 25-QUINQUES D.LGS. 231/2001 - DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**

Atti sessuali con minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o altro corrispettivo (art. 600-bis, co. 2, c.p.)

Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico, anche per via telematica (art. 600-ter, co. 3 e 4 c.p.)

Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600-quater c.p.)

Adescamento di minorenni (art. 609- undecies c.p.)

Prostituzione minorile (art. 600-bis, co.1, c.p.)

Pornografia minorile - Reclutamento o utilizzo di minore per spettacoli pornografici e distribuzione di materiale pedopornografico, anche virtuale (art. 600-ter, co. 1 e 2, c.p.)

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinques c.p.)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.)

Tratta di persone (art. 601 c.p.) Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

La norma punisce chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Il reato consiste nell’induzione alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero nel favoreggiamento o lo sfruttamento della prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)

La norma punisce chiunque: a) utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche; b) fa commercio del materiale pornografico di cui al punto a); c) al di fuori delle ipotesi di cui al punto a) e al punto b), con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al punto a), ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto; d) al di fuori delle ipotesi di cui di cui al punto a), al punto b) e al punto c), offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al punto a).

Detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori (art. 600-quater c.p.)

La norma punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni. La pena è aumentata da un terzo alla metà se la persona offesa è minore degli anni diciotto ovvero se i fatti di cui al primo comma sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi".

Il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di "diffusione on line" potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona. Tuttavia, a seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.

21. PARTE SPECIALE “K” – ABUSI DI MERCATO

ART. 25-SEXIES D.LGS. 231/2001 - ABUSI DI MERCATO -Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998)

Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998)

Le condotte previste dai reati anzidetti non sono astrattamente realizzabili nell’ambito dell’azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà analizzato.

22. PARTE SPECIALE “L” – REATI RIFERITI ALLA GESTIONE SICUREZZA

ART. 25-SEPTIES D.LGS. 231/2001 - OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Reati presupposto

Codice penale

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. terzo comma).

La legge 123/2007 ha per la prima volta previsto la responsabilità dell’ente in dipendenza di un reato colposo. In tal caso il concetto di “elusione fraudolenta” di cui all’art. 6 della L. 231 /2001 si intende come intenzionalità della condotta dell’autore (e non anche dell’evento) in violazione delle procedure e delle disposizioni interne predisposte e puntualmente implementate dall’azienda per prevenire la commissione degli illeciti di cui si tratta o anche soltanto di condotte a tali effetti “pericolose”. In linea teorica, soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del decreto 81/2008, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori. I delitti contemplati dagli artt. 589 e 590 c.p. sono caratterizzati dall’aggravante della negligente inosservanza delle norme antinfortunistiche. L’elemento soggettivo, dunque, consiste nella cd. colpa specifica, ossia nella volontaria inosservanza di norme precauzionali volte a impedire gli eventi dannosi previsti dalla norma incriminatrice.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.).

Ai sensi dell’art. 589 c.p. chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Lesioni personali colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p. terzo comma).

La legge 123/07 ha sancito la responsabilità anche dell’Ente per le ipotesi del reato di lesioni personali gravi o gravissime cagionate da chiunque con colpa, se i fatti sono commessi in violazione delle norme antiinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro.

Ai sensi dell’art. 583 c.p. la lesione personale è grave :

1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è considerata gravissima nelle seguenti ipotesi:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Processi sensibili individuati :

- Attribuzione di responsabilità in materia di sicurezza e igiene sul lavoro,
- Attribuzioni di compiti e doveri;
- Verifica dei requisiti professionali dei soggetti preposti alla prevenzione/protezione;
- Attività del Servizio Prevenzione e Protezione e del Servizio Sanitario;
- Informazioni ai lavoratori, con particolare riferimento all'Informazione specifica e ai Piani di formazione;
- Monitoraggio, fruizione e apprendimento;
- Formazione differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- Attività di monitoraggio del sistema preventivo;
- Verifica del rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici fisici e biologici;
- Verifica applicazione ed efficacia delle procedure adottate;
- Misure di mantenimento e miglioramento;
- Gestione comportamenti posti in essere violazione delle norme, provvedimenti disciplinari o altri interventi di tipo formativo, informativo e prevenzionale;
- Valutazione dei rischi;
- Elaborazione documento di valutazione dei rischi interni;
- Contratti di appalto;
- Valutazione dei rischi congiunta.

Procedura 12 Valutazione del Rischio

In seguito all'implementazione del Sistema di Gestione aziendale per la Sicurezza secondo la normativa OHSAS 18001, tutte le procedure hanno come matrice di partenza la tutela del lavoratore in materiale di sicurezza sui luoghi di lavoro.

23. PARTE SPECIALE “M” – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO

La presente Parte Speciale fa riferimento ai reati così come riportati in allegato ed ha l’obiettivo di illustrare le responsabilità, i criteri e le norme comportamentali cui i Destinatari del Modello devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato richiamate dall’articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

I destinatari secondo i propri ruoli, competenze e responsabilità, devono in generale attenersi ai seguenti principi di prevenzione:

- non porre in essere comportamenti o concorrere alla realizzazione di condotte che possano rientrare nelle fattispecie di cui all’articolo 25-octies del D.lgs. 231/2001;
- assicurare che lo svolgimento dei processi richiamati dalla presente Parte Speciale avvenga nell’assoluto rispetto di leggi e normative vigenti;
- rispettare le indicazioni del “Codice Etico” di TIA e altre eventuali policies di Gruppo che richiamino condotte preventive riferibili ai reati elencati nella presente Parte Speciale;
- applicare le procedure correlate alla prevenzione dei reati della presente Parte Speciale;
- rispettare la procedura relativa al flusso di comunicazione di documenti e dati verso l’Organismo di Vigilanza.

I reati di riciclaggio (di seguito i "Reati di Riciclaggio") sono stati introdotti nel corpus del D.Lgs. 231 del 2001, all'art. 25-octies, attraverso il D. Lgs. 231 del 21 novembre 2007 (di seguito "Decreto Antiriciclaggio").

- Ricettazione (art. 648 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

- Riciclaggio (art. 648-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

- Impiego di danaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di danaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. La normativa italiana in tema di prevenzione dei Reati di Riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l'altro l'effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l'identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dal Decreto Antiriciclaggio, che ha in parte abrogato e sostituito la legge del 5 luglio 1991 n. 197. Il Decreto Antiriciclaggio prevede in sostanza i seguenti strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti:

1. la previsione di un divieto di trasferimento di danaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) in Euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell'operazione è pari o superiori a Euro 1.000. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;
2. l'obbligo di adeguata verifica della clientela da parte di alcuni soggetti destinatari del Decreto Antiriciclaggio (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) in relazione ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attività istituzionale o professionale degli stessi;

3. l'obbligo da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) di conservare, nei limiti previsti dall'art. 36 del Decreto Antiriciclaggio, i documenti o le copie degli stessi e registrare le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi effettuate dall'UIF o da qualsiasi altra autorità competente;

4. l'obbligo di segnalazione da parte di alcuni soggetti (elencati agli artt. 10, comma 2, 11, 12, 13 e 14 del Decreto Antiriciclaggio) all'UIF, di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute "sospette" o quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo.

I soggetti sottoposti agli obblighi di cui ai n. 2., 3., 4., sono:

gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria.

I professionisti, tra i quali si indicano: i soggetti iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali; i notai e gli avvocati quando, in nome e per conto dei loro clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i loro clienti in determinate operazioni.

3) I revisori contabili.

4) Altri soggetti, intesi quali operatori che svolgono alcune attività il cui esercizio resta subordinato al possesso delle licenze, autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività richieste dalle norme (recupero di crediti per conto terzi; trasporto di denaro contante; gestione di case da gioco; offerta, attraverso internet, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro)

Come emerge dall'elencazione appena riportata, la Società non figura tra i destinatari del Decreto Antiriciclaggio; tuttavia, trattandosi di reato comune, che potrebbe essere realizzato da chiunque, gli Esponenti Aziendali, al pari di qualsiasi soggetto giuridico, possono astrattamente commettere uno dei Reati di Riciclaggio. L'art. 25 octies del Decreto 231 ("Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita"), può pertanto applicarsi alla Società.

La ricorrenza del requisito oggettivo dell'interesse o vantaggio vada esclusa ogni qualvolta non vi sia attinenza tra la condotta incriminata e l'attività d'impresa esercitata dall'ente

Tuttavia, anche nel caso in cui l'oggetto materiale della condotta di ricettazione o di riciclaggio, ovvero l'attività economica o finanziaria nel caso del reato ex art. 648-ter c.p., siano pertinenti rispetto alla specifica attività d'impresa, occorre pur sempre un accertamento in concreto da parte del giudice, da condurre caso per caso, circa la sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Processi sensibili individuati :

- Gestione delle transazioni finanziarie con fornitori/clienti/partner.
- Gestione dei pagamenti/incassi effettuati/ricevuti.

Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari

La Legge 186/2014 ha previsto l'inserimento nell'articolo 25-octies del D.Lgs. 231/01 del reato di Autoriciclaggio:

«Art. 648-ter. 1. - (Autoriciclaggio). Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da

ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilita' provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalita' di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilita' vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena e' aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attivita' bancaria o finanziaria o di altra attivita' professionale. La pena e' diminuita fino alla meta' per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilita' provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

Processi sensibili e potenziali modalita' attuative

Processi sensibili	Modalita' attuative
Predisposizione delle comunicazioni ai Soci e/o al mercato relative alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (compresa la determinazione dell'impatto fiscale)	Attuazione del reato fiscale come "reato fonte" della provvista di danaro oggetto di potenziale autoriciclaggio

Procedure e regole di prevenzione

Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari

TIA è soggetta a controllo contabile ed alla certificazione del proprio bilancio da parte di società terze.

24. PARTE SPECIALE “N” – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**ART. 25-NOVIES D.LGS. 231/2001 - DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE**

Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)

Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l’onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3)

Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1)

Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2)

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell’ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d’autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un’opera dell’ingegno protetta dal diritto d’autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941)

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941)

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941).

Processi sensibili :

- Installazione/manutenzione/aggiornamento di software forniti da soggetti terzi,
- Svolgimento da parte della Società di attività di duplicazione di software per elaboratore,
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione del contenuto di una banca dati.

Procedura 13 Sistemi Informativi

25. PARTE SPECIALE “O” – INDUZIONE A NON RENDERE O RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

ART. 25-DECIES D.LGS. 231/2001 - INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA

La Legge 3 agosto 2009, n. 116 (recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale.") ha introdotto il reato presupposto di induzione a non rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis, c.p.), inserendo l’art. 25-decies nel decreto 231.

L'art. 377-bis c.p. sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere. Le condotte induttive individuabili nella struttura del delitto di cui all'art. 377-bis c.p. devono realizzarsi attraverso mezzi tassativamente delineati dalla norma incriminatrice e dunque consistere in una violenza, una minaccia, ovvero un'offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

Reato Non Ammissibile

26. PARTE SPECIALE “P” – REATI AMBIENTALI**ART. 25-UNDECIES D.LGS. 231/2001 - REATI AMBIENTALI****Codice penale**

art. 727 bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

art. 733 bis Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto

Codice dell'Ambiente (D.lgs. 152/2006)

art. 137 Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue

art. 256 Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti

art. 256-bis Reato di combustione illecita di rifiuti introdotto dal Decreto Legge n. 136/2013

art. 257 Reati in materia di bonifica dei siti

art. 258 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

art. 259 Traffico illecito di rifiuti

art. 260 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

art. 260 bis Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

art. 279 Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera

L. 150/1992

art. 1 - 3 bis, 6 Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione

L. 549/1993

art. 3 Reati in materia di ozono e atmosfera

D.lgs. 202/2007

art. 8, 9 Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi

Il Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121 recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e

all'introduzione di sanzioni per violazioni” ha previsto, attraverso l'inserimento nel Decreto dell'articolo 25-undecies, l'estensione delle responsabilità amministrative delle società e degli enti ai seguenti reati ambientali di danno o di pericolo (concreto o astratto, per lo più sanzionabili a titolo di colpa).

A) CODICE PENALE

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis cod. pen.)

L'art. 727-bis cod.pen. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè: a) di chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta (comma 1); b) di chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta (comma 2). Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis cod.pen., per “specie animali o vegetali selvatiche protette” si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis cod. pen.)

L'art. 733-bis cod.pen. punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 733-bis cod.pen. per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona di protezione speciale a norma dell'art. 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE».

In generale oggi il termine habitat è inteso nell'accezione di "condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale". La fattispecie penale in base alla vigente normativa italiana deve essere svolta in forza delle seguenti disposizioni: a) D.M. ambiente e tutela del territorio 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000" (G.U. 24 settembre 2002, n. 224); b) d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. 23 ottobre 1997, n. 248), come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 (G.U. n.124 del 30 maggio 2003); c) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di

importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; d) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; e) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 14 marzo 2011 (G.U. 4 aprile 2011, n. 77, S.O. n. 90) contenente il "Quarto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale in Italia ai sensi della Direttiva 92/43/CEE"; f) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", come da ultimo modificato dal D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 22 gennaio 2009 (G.U. 10 febbraio 2009, n. 33); g) D.M. ambiente e tutela del territorio e del mare 19 giugno 2009 (G.U. 9 luglio 2009, n. 157) contenente l' "Elenco delle zone di protezione speciale (ZPS) classificate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE"

B) DECRETO LEGISLATIVO 152/2006 (CODICE DELL'AMBIENTE).

- Fattispecie di reato di cui all'art.137 Cod. Amb.

Risultano rilevanti per le finalità di cui al Decreto le seguenti condotte:

scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata.

L'art. 137, commi 2 e 3, Cod. Amb. è sanziona la condotta di chiunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni delle autorità competenti ai sensi degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 Cod. Amb..

Per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

b) scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari

L'articolo 25-undecies, comma 2, primo periodo, del Decreto e 137, comma 5, Cod. Amb. prevedono l'irrogazione di sanzioni nei confronti di chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5.

c) violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee.

All' art. 137 comma 11, primo periodo è sanzionata la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

d) violazione del divieto di scarico in mare da parte di navi e aereomobili di sostanze vietate Ai sensi dell'art. 137, comma 13, Cod. Amb. è punito lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

- Fattispecie di reato di cui all'art. 256 Cod. Amb.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente una pluralità di condotte che, configurandosi prevalentemente come violazione di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente.

Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. Sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituiscono, quindi, di per sé fattispecie di reato punibili.

Assumono rilevanza ai fini del Decreto:

a) Gestione non autorizzata di Rifiuti ai sensi dell'art. 256 comma 1 Cod. Amb.

Il primo comma dell'art. 256 Cod. Amb. punisce una pluralità di condotte connesse alla Gestione non autorizzata dei Rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di Rifiuti di qualsiasi genere – pericolosi e non pericolosi – poste in essere in mancanza della specifica autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista dagli artt. da 208 a 216 Cod. Amb.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato. Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti. Tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività in modo lecito. In caso contrario, l'inosservanza di obblighi precauzionali potrebbe determinare un "concorso colposo nel reato doloso".

b) gestione di discarica non autorizzata ai sensi dell'art. 256 terzo comma Cod. Amb.

Il comma terzo della stessa disposizione punisce chiunque realizzi o gestisca una Discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di Discarica non rientrano "gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o

smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

Deve considerarsi “discarica” anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi (Cass. Pen. Sent. 26 gennaio 2007 n. 10258). Al fine di determinare la condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata devono quindi sussistere le seguenti condizioni:

(a) una condotta ripetuta nel tempo di accumulo dei rifiuti in un’area o anche il semplice allestimento dell’area attraverso lo spianamento o la recinzione del terreno; 1

(b) il degrado dell’area stessa, consistente nell’alterazione permanente dello stato dei luoghi, nonché

(c) il deposito di una quantità consistente di rifiuti.

Ai fini della configurabilità della “gestione abusiva”, infine, si deve dar luogo ad un’attività autonoma, successiva alla realizzazione, che implichi l’attivazione di un’organizzazione di mezzi e persone volti al funzionamento della Discarica stessa.

c) Miscelazione di Rifiuti Pericolosi ai sensi dell’art. 256 quinto comma Cod. Amb.

Sono punite, ai sensi del comma quinto dell’art. 256 Cod. Amb., le attività non autorizzate di Miscelazione dei Rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di Rifiuti Pericolosi con Rifiuti non Pericolosi.

Si ricorda che la Miscelazione dei Rifiuti Pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all’art. 187 Cod. Amb. Tale condotta pertanto assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative.

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

d) deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ai sensi dell’art. 256 sesto comma primo periodo del Cod. Amb.

Può considerarsi integrata ai sensi del comma sesto dell’art. 256 del Cod. Amb., la violazione del divieto di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi presso il luogo di produzione previsto dall’art 227 Cod. Amb. Si precisa che il reato può considerarsi integrato qualora sussistano le seguenti condizioni:

a) si tratti di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo compresi nell’elenco esemplificativo previsto dall’Allegato 1 del D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31

luglio 2002, n. 179”;

b) siano violati i limiti temporali o quantitativi previsti dall’art. 8 del D.P.R. 254/2003, il quale dispone che il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Tale termine può essere esteso a trenta giorni per quantitativi di rifiuti inferiori a 200 litri.

- Fattispecie di reato di cui all’art. 256 bis Cod. Amb.

La norma punisce chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate.

-Fattispecie di reato di cui all’art. 257 Cod. Amb.

L’art. 257 Cod. Amb., concernente la disciplina penale della bonifica dei siti, prevede due distinte fattispecie di reato:

- l’omessa bonifica del sito inquinato;
- la mancata comunicazione dell’evento inquinante alle autorità competenti secondo le modalità indicate dall’art. 242 Cod. Amb.

a) omessa bonifica

In particolare, ai sensi dell'art. 257 Cod. Amb. è in primo luogo punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono:

- 1) il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);
- 2) la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999.

Non è punito, pertanto, l'inquinamento in sé, ma la mancata bonifica da eseguirsi secondo le regole fissate nell'apposito progetto. In proposito, la Suprema Corte ha precisato che « la configurabilità del reato richiede necessariamente il superamento della concentrazione soglia di rischio (CSR) ma la consumazione del reato non può prescindere dall'adozione del progetto di bonifica ex art. 242. Infatti l'art. 257 prevede ora che la bonifica debba avvenire in conformità al progetto di cui agli artt. 242 e seguenti che regolano la procedura di caratterizzazione e il progetto di bonifica così superando la formulazione dell'art. 51-bis del D. Lgs. n. 22/1997 che si limitava a prevedere la bonifica secondo il procedimento di cui all'art. 17. Si deve ritenere, quindi, che in assenza di un progetto definitivamente approvato non possa nemmeno essere configurato il reato di cui all'art. 257» (Cass. penale, sez. III, 9 giugno 2010 (ud. 13 aprile 2010), n. 22006). Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb..

b) mancata effettuazione della comunicazione ex art. 242 Cod. Amb.

Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile della contaminazione deve, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, adottare le necessarie misure di prevenzione e darne immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2, Cod. Amb.

In tal caso, diversamente dal reato di omessa bonifica, «la segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

- Fattispecie di reato di cui all'art. 258 comma 4, secondo periodo Cod. Amb.

- Falsità nell'apredisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti

Ai sensi del 258 comma 4, secondo periodo del Cod. Amb., è punito chiunque, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché chiunque faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Tale fattispecie di reato va inserita nel quadro degli adempimenti previsti dall'art. 188 bis del Cod. Amb. relativamente alla tracciabilità dei rifiuti, dal momento della produzione e sino alla loro destinazione finale. A tal riguardo il legislatore ha disposto che la tracciabilità dei rifiuti può avvenire: (a) aderendo su base volontaria o obbligatoria – ai sensi dell'art. 188 ter Cod. Amb. - al sistema SISTRI, ovvero (b) adempiendo agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico nonché del formulario di identificazione di cui agli artt. 190 e 193 del Cod. Amb.. Si precisa che la fattispecie di reato in oggetto si riferisce a tutte le imprese ed

enti produttori di rifiuti che, non avendo aderito al SISTRI, sono obbligati a tenere i suddetti registri e formulari.

-Fattispecie di reato di cui all'art. 259 Cod. Amb.

- Traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti. Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorchè vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 del regolamento CEE del 1 febbraio 1993, n. 259, ossia qualsiasi

spedizione di rifiuti effettuata:

(a) senza invio di notifica e/ o senza il consenso delle autorità competenti interessate;

(b) con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode;

(c) senza essere concretamente specificata nel documento di accompagnamento;

(d) in modo tale da comportare uno smaltimento o un recupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali;

(e) in violazione dei divieti di importazione ed esportazione dei rifiuti previsti dagli articoli 14, 16, 19 e 21 del suddetto Regolamento 259/1993.

La fattispecie di reato si configura anche in relazione alla spedizione di rifiuti destinati al recupero (specificamente elencati nell'Allegato II del suddetto Regolamento 259/1993).

La condotta criminosa si configura ogni qualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

- Fattispecie di reato di cui all'art. 260 primo e secondo comma Cod. Amb.

- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Ai sensi dell'art. 260, comma primo, del Cod. Amb. è punito chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. Il reato è aggravato qualora i rifiuti siano ad alta radioattività, secondo quanto previsto dall'art. 260 comma 2, Cod. Amb..

-Fattispecie di reato di cui all'art. 260 bis Cod. Amb.

- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

L'art. 260-bis comma 6 Cod. Amb. punisce colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Sono inoltre puniti, ai sensi dell'art. 260 bis - comma 7 secondo e terzo periodo e comma 8 primo e secondo periodo – i trasportatori che: (a) omettono di accompagnare il trasporto di rifiuti pericolosi con la copia cartacea della scheda di movimentazione del SISTRI e con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti; (b) fanno uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, e (c) accompagnano il trasporto di rifiuti – pericolosi e non pericolosi - con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

Tali fattispecie di reato si riferiscono a tutte le imprese ed enti produttori e trasportatori di rifiuti che aderiscono al SISTRI.

- Fattispecie di reato di cui all'art. 279 Cod. Amb.

- Emissione in atmosfera di gas inquinanti oltre i limiti consentiti

Ai sensi dell'art. 279, quinto comma, del Cod. Amb., è punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb. o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

- Fattispecie di cui alla L. n. 549/1993 art 3 reati in materia di ozono e atmosfera.

Sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

• Fattispecie di cui alla L. n. 150/1992 reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1, 3 bis e 6)

Le norme puniscono chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n.338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegato A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro:

a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

• Fattispecie di cui alla L. n. 202/2007

In relazione all'inquinamento provocato dalle navi, è punito il comandante, di una nave nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave che determinino il versamento in mare di sostanze inquinanti o causare lo sversamento di dette sostanze. Il reato è aggravato da ciò derivino danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

Processi sensibili :

-Approvvigionamenti beni e servizi

- Gestione dei rifiuti

- Gestione degli adempimenti in materia ambientale: gestione bonifiche, habitat e specie protette

- Gestione autorizzazioni in materia ambientale

Procedure :

Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature

Procedura 5 Approvvigionamento Servizi

Procedura 7 Bonifiche amianto

Procedura 8 Bonifica siti contaminati

Procedura 9 Gestione Rifiuti

La Legge Nr. 68 del 22.5.15 ha modificato l'art. 25 undecies introducendo i seguenti nuovi reati:

Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - E' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-quater. (Disastro ambientale). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e' punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumita' in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro e' prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e' aumentata.

Art. 452-quinquies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater e' commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-sexies. (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivita'). - Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattivita'.

La pena di cui al primo comma e' aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversita', anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumita' delle persone, la pena e' aumentata fino alla meta'.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Processi sensibili e potenziali modalità attuative

Processi sensibili	Modalità attuative
Produzione	Mancato rispetto delle indicazioni riferite alla gestione delle acque di processo (lavaggio attrezzature presso magazzino)
	Mancata operatività del sistema di filtraggio acqua durante le attività di decontaminazione del personale e del materiale di cantiere.
	Inquinamento ambientale provocato da gestione non idonea dei rifiuti di cantiere; reato potenzialmente ascrivibile a TI&A o ai fornitori (smaltitori).
	Emissione in atmosfera di fibre di amianto in caso di mancato/non idoneo funzionamento dei sistemi di abbattimento della zona confinata. I confinamenti sono presenti in cantiere e durante le attività presso la sede.
	Inquinamento accidentale del suolo derivante da sversamenti di gasolio durante l'attività di cantiere.
Produzione / Injection	Inquinamento ambientale derivante da incendio di sostanze pericolose.
Approvvigionamento di servizi	Commissione dei reati sopra citati in tema di gestione rifiuti in associazione con terze parti

Procedure e regole di prevenzione

- Rispetto delle prescrizioni dell'AUA per scarichi in fognatura
- Controllo di funzionalità del sistema di filtraggio in cantiere.
- PR9 – Gestione rifiuti (comprende attività di cantiere)
- Effettuazione del collaudo fumo effettuato dal personale TI&A e dagli organi di vigilanza.
- PR7 – Bonifica Amianto
- Controllo manutentivo degli estrattori. (Istruzione Operativa collegata alla PR7)
- Istruzione Operativa 11.6 per la prevenzione degli sversamenti in fase di rabbocco o di svuotamento.
- Regole di prevenzione incendi operative nell'ambito del SGS.
- Controllo preventivo del cantiere con evidenza delle sostanze di proprietà del cliente potenzialmente pericolose in caso di incendio
- Gestione contratti con i fornitori.

27. PARTE SPECIALE “Q” – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI

ART. 25-DUODECIES D.LGS. 231/2001 - IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI-TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE.

Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998)
Il Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109, recante “Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” ha previsto, all’art. 2, attraverso l’inserimento nel Decreto dell’art. 25-duodecies, l’estensione della responsabilità amministrativa agli Enti qualora vengano superate le norme minime relative all’impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare stabilite nel Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo unico sull’immigrazione).

L’impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 e 12-bis, D.Lgs. 286/1998) si configura nei confronti del datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato. L’art. 22, comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998 prevede un aumento delle pene da un terzo alla metà qualora ricorrano le seguenti ipotesi:

- se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al 7 terzo comma dell’art. 603-bis del codice penale (vale a dire, oltre alle ipotesi sopra citate, se i lavoratori sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

La responsabilità dell’Ente è dunque configurabile soltanto quando il reato in questione sia aggravato dal numero dei soggetti occupati o dalla minore età degli stessi o, infine, dalla prestazione del lavoro in condizioni di pericolo grave.

Processi sensibili individuati :

Selezione e assunzione delle risorse umane.

Procedura 6 Gestione risorse umane

28. ALLEGATO 1 –LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO

La qualificazione giuridica di pubblico ufficiale, così come quella di incaricato di pubblico servizio, dipende dalla definizione normativa dettata dagli artt. 357 (“Nozione di pubblico ufficiale”) e 358 (“Nozione della persona incaricata di pubblico servizio”) c.p.

Il portato della riforma degli anni ‘90 si attesta essenzialmente su una definizione di “pubblico ufficiale” e di “incaricato di pubblico servizio” che fa leva su parametri oggettivi, condizionati, cioè, dalla tipologia dell’attività svolta dal soggetto.

In altri termini, la nozione penalmente rilevante è svincolata da qualunque riferimento di carattere soggettivo, inteso come sussistenza in capo al soggetto di un rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico.

Ai sensi dell’art. 357, 1° comma, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” chi esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”. Il 2° comma si preoccupa poi di definire la sola nozione di “pubblica funzione amministrativa”, presumibilmente in quanto l’individuazione dei soggetti che esercitano la “funzione legislativa” e la “funzione giudiziaria” non dà di solito luogo a particolari problemi o difficoltà.

In tale contesto, si colloca la definizione di pubblica funzione amministrativa, dettata dal secondo comma dell’art. 357 c.p., secondo la quale è “pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norma di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”, laddove per norme di diritto pubblico si intendono quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

Una prima conclusione può a questo punto essere tratta: l’attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale dipende da una valutazione di carattere oggettivo (volta a verificare se l’attività svolta e singolarmente considerata, è disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi) e di carattere funzionale (intesa a controllare se quella stessa attività si presenti nella sua concreta manifestazione come caratterizzata dalla possibilità di esercizio di taluni poteri tipici della pubblica funzione – poteri autorizzativi o certificativi – ovvero come la manifestazione o la realizzazione della volontà della pubblica amministrazione).

L’art. 358 c.p. recita: “Sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Ne consegue che il “servizio”, affinché possa definirsi “pubblico”, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico; tuttavia il “servizio” si caratterizza per l’assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione. La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni d’ordine” o la “prestazione di opera meramente materiale”.

Alcuni criteri discretivi di massima

In tale contesto, con l’avvertenza che i criteri che si cercherà di enucleare nel prosieguo non depongono con certezza per la qualifica pubblicistica di cui si discute e con l’ulteriore caveat per il quale, in caso di

dubbio, conviene sempre considerare i clienti/fornitori come facenti parte di tale categoria sensibile, qui di seguito si forniscono alcuni “indici” che potranno essere considerati per risolvere i casi concreti che si prospetteranno.

In particolare, sulla base di quanto illustrato nei paragrafi che precedono, si ritiene che possano essere considerati enti pubblici le seguenti strutture:

1. enti pubblici territoriali e non territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, ASL, Ispettorato del Lavoro, etc.);
2. enti istituiti e regolamentati con legge dello stato;
3. società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
4. società controllate da società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente;
5. la presenza di “poteri speciali” nello statuto delle società;
6. società che debbono obbligatoriamente procedere alla stipulazione di contratti di fornitura di servizi attraverso il ricorso a gare d'appalto.

Mette conto ancora una volta di segnalare che, mentre nei primi tre casi la natura di pubblico ufficiale degli esponenti di tali enti è sostanzialmente certa, la presenza di uno degli altri indici non è di per sé sufficiente ad integrare tale natura, dovendo la stessa essere verificata caso per caso alla luce della disciplina complessiva.

Concessione di pubblico servizio

Nella concessione di pubblico servizio il concessionario sostituisce la Pubblica Amministrazione nell'erogazione del servizio, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo.

Il concessionario di pubblico servizio è pertanto chiamato a realizzare i compiti istituzionali dell'ente pubblico concedente, con il conseguente trasferimento di potestà pubbliche al concessionario stesso.

La concessione di servizi riguarda dunque sempre un rapporto trilaterale, fra la Pubblica Amministrazione, il concessionario e gli utenti del servizio.

La dottrina tradizionale ha infine individuato una molteplicità di criteri utilizzabili allo scopo di tracciare la distinzione tra l'appalto di servizi e la concessione di servizi pubblici, quali:

- a) il carattere surrogatorio dell'attività svolta dal concessionario di pubblico servizio contrapposta all'attività di mera rilevanza economica svolta dall'appaltatore nell'interesse del committente pubblico;
- b) la natura unilaterale del titolo concessorio di affidamento del servizio pubblico, che si contrappone al carattere negoziale dell'appalto;
- c) il trasferimento di potestà pubbliche in capo al concessionario, contrapposte alle prerogative proprie di qualsiasi soggetto economico riconosciute all'appaltatore che non opera quale organo indiretto dell'amministrazione;
- d) l'effetto accrescitivo tipico della concessione.

29. ALLEGATO 2 – ELENCO DEI REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (Art. 24, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 316-bis c.p. Malversazione a danno dello Stato**

Chiunque, estraendo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5164 ad euro 25822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 640 c.p. Truffa

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1549 euro:

1. se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal Servizio militare;
2. se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Art. 640-ter c.p. Frode informatica

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante. È opportuno ricordare che tale fattispecie di reato assume rilievo solo se realizzata in danno della P.A.

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 491-bis c.p. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria**

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615-ter. c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

Art. 615-quater. c.p. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 615-quinquies c.p. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.

Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-quinquies c.p. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Art. 635-bis. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter. c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 416 c.p. Associazione per delinquere**

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'art.12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso

Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma.

Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma. I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74, Dpr 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Art. 407, comma 2, lett. a), numero 5), c.p.p.

Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo.

Concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione (Art. 25, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 317 c.p. Concussione

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni.

Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c.p. Pene per il corruttore

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;

2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;

3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate

4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Art. 454 c.p. Alterazione di monete

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei nn. 3) e 4) del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro.

Art. 455 c.p. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 euro.

Art. 459 c.p. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati

Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo

Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro.

Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata

Chiunque fabbrica, acquista detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 103 euro a 516 euro. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a 516 euro.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'art. 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffaccia o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffaccia o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

Chiunque contraffa o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Reati societari Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di

conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2625 c.c. Impedito controllo

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2629-bis. c.c. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, e' punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". 2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile.

Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale

Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'Assemblea

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c. Aggiotaggio

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società od enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori di società, o enti e i soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 270-bis c.p. Associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico**

Chiunque promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni che si propongono il compito di atti di violenza con fini di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati

Chiunque, fuori dei casi di concorso reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270 e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l'assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Art. 270-quater1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo

Fuori dai casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quater, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-sexies, è punito con la reclusione da cinque a otto anni.

Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale

Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata.

Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla

incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e quarto comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni.

Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione

Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo

Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, previsti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione.

Art. 2 Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

1. Commette un reato ai sensi della presente Convenzione chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisce o raccoglie fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisce reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato;

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire un popolazione, o obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa.

2. (a) Nel depositare i suoi strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, uno Stato Parte che non aderisca ad uno dei trattati enumerati nell'allegato può dichiarare che, nell'applicazione di questa Convenzione allo Stato Parte, il trattato deve essere ritenuto come non incluso nell'allegato di cui al comma 1, alinea (a). La dichiarazione deve cessare di avere effetto non appena il trattato entra in vigore nello Stato Parte, che ne deve dare notifica al depositario;

(b) quando uno Stato Parte cessa di far parte di uno dei trattati enumerati nell'allegato, può rendere una dichiarazione in merito al trattato come previsto da questo articolo.

3. Perché un atto costituisca uno dei reati di cui al comma 1, non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere uno dei reati di cui al comma 1, alinea (a) o (b).

4. Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere il reato previsto al comma 1 di questo articolo.

5. Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato secondo quanto previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui ai commi 1 o 4 del presente articolo;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati, come previsto dai commi 1 o 4 del presente articolo, con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare li, come previsto dai commi 1 o 4 del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione di un reato secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo; o (ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater¹, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 583-bis. c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili**

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Ai fini del presente articolo, si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a sette anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve entità.

La pena è aumentata di un terzo quando le pratiche di cui al primo e al secondo comma sono commesse a danno di un minore ovvero se il fatto è commesso per fini di lucro. La condanna ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui al presente articolo comporta, qualora il fatto sia commesso dal genitore o dal tutore, rispettivamente: 1) la decadenza dall'esercizio della potestà del genitore; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno.

Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia, ovvero in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia. In tal caso, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia.

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 600. c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Art. 600-bis. c.p. Prostituzione minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Art. 600-ter. c.p. Pornografia minorile

È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. (2)

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

Art. 600-quater c.p. Detenzione di materiale pornografico

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Art. 600-quater 1 c.p. Pornografia virtuale

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro.

Art. 601 c.p. Tratta di persone

È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600 è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Articolo 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da € 500,00 a 1.000,00 per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da € 1.000,00 a 2.000,00 per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Art. 609-undecies Adescamento di minorenni

Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 184. del D. Lgs. 58/98 Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185. del D. Lgs. 58/98 Manipolazione del mercato

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 589 c.p. Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

- 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
- 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro trecentonove.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro centoventitre a Euro seicentodiciannove; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro trecentonove a Euro milleduecentotrentanove.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001)

Art. 648 c.p. Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis). La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art 648 bis c.p. Riciclaggio

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro cinquemila a euro venticinquemila.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n.231/2001)

Art. 171 Legge 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'articolo 171 bis e dall'articolo 171 ter è punito con la multa da € 51,00 a € 2.065,00 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;
- a bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;
- c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di produrre o di rappresentare;

e) (abrogata)

f) in violazione dell'articolo 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a € 516,00 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171-bis, co. 1 e co. 2, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter, Legge 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies, Legge 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 377 bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 452-bis c.p. Inquinamento ambientale**

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Articolo 452-sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di sito protetto

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 1, L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE)

n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

Art. 2, L. 150/1992

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive attuazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

3. L'introduzione nel territorio nazionale, l'esportazione o la riesportazione dallo stesso di oggetti personali o domestici relativi a specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di presentare la notifica di importazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 338/97, del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, ovvero il richiedente che omette di comunicare il rigetto di una domanda di licenza o di certificato in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del citato Regolamento, è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni.

5. L'autorità amministrativa che riceve il rapporto previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni previste e punite dalla presente legge, è il servizio CITES del Corpo forestale dello Stato.

Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

Art. 137, D.lgs. 152/2006 Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato

5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.

5. Chiunque, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure superi i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.

9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.

10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. 12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.

13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a

euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi sul suolo)

1. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ...

Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee)

1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo...

Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi in reti fognarie)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'ente di governo dell'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricevente nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Scarichi di sostanze pericolose)

4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Art. 256, D.lgs. 152/2006 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210,

211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del partecipante al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), e' punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Art. 257, D.lgs. 152/2006 Bonifica di siti

1. Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.

Art. 258 co. 4 D.lgs. 152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari

Chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indica nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,

fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Art. 259 co. 1, D.lgs. 152/2006 Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Art. 260 co. 1 e 2, D.lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Art. 260-bis, co. 6, 7 e 8, D.lgs. 152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

Art. 279 co. 5, D.lgs. 152/2006 Emissioni

Il reato punisce chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del D.lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, che determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 ...

Art. 8 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007 Inquinamento doloso (provocato da navi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Art. 9 co. 1 e 2, D.lgs. 202/2007 Inquinamento colposo (provocato da navi)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25- duodecies, D.Lgs. n. 231/2001)**Art. 22, co.12-bis, D.Lgs. n. 286/1998**

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]**Art. 377bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale

Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a cinquecentosedici euro.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto.

Art. 416 c.p. Associazione per delinquere

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416bis c.p. Associazione di tipo mafioso

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Articolo 291-quater D.P.R. n. 43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 74 D.P.R. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

3. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

5. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale.

7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Articolo 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 286/98 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. 3. Se il fatto di cui al comma 1 è commesso a fine di lucro o da tre o più persone in concorso tra loro, ovvero riguarda l'ingresso di cinque o più persone, e nei casi in cui il fatto è commesso mediante l'utilizzazione di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti, la pena è della reclusione da quattro a dodici anni e della multa di lire trenta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico. Se il fatto è commesso al fine di reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione ovvero riguarda l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di lire cinquanta milioni per ogni straniero di cui è stato favorito l'ingresso in violazione del presente testo unico.

5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni.

30. ALLEGATO 3 – ORGANIGRAMMA DI TIA

31. ALLEGATO 4 – MAPPA DELLE AREE A RISCHIO REATO

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Produzione (erogazione del servizio)	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Gestione Q/S/A e Dir. Tecnica	Responsabile salute e sicurezza	Dirigente Commerciale	Amministratore e Finanza	Amministratore e Finanza	Resp. Acquisti	Dirigente Commerciale	Responsabile Personale	Servizi informatici	Produzione e erogazione Capi Cantiere	Resp. Magazzino
Art. 316-bis c.p. (Malversazione e danno dello Stato)	Parte speciale "A"	Procedura n. 1 - Injection	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	si	
Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) - Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	Parte speciale "A"	Procedura n. 1 - Injection	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	Parte speciale "A"	Procedura n. 1 - Injection	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	no	
Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa)	Parte speciale "A"	Procedura n. 1 - Injection	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	no	
Art. 640-ter c.p. (Frode informatica)	Parte speciale "A"	Procedura n. 1 - Injection	NO	si	si	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Art. 317 - 322 c.p. - Reati Corruttivi e concussione	Parte speciale "D"	Procedura n° 16 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (anche in caso di visite ispettive). Procedura 1 Injection Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 06. Gestione risorse umane (Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni);	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	SI	
Art. 319 ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	Parte speciale "D"	Procedura n° 16 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (anche in caso di visite ispettive). Procedura 1 Injection Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 06. Gestione risorse umane (Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni);	NO	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione e Logistica del servizio	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Responsabile Tecnica e Dir. Tecnica	Responsabile Salute e Sicurezza	Dirigente Commerciale	Dirigente Finanza e Finanza	Dirigente Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Dirigente Commerciale	Responsabile Personale	Responsabile Informatici	Responsabile Protezione e Logistica	Resp. Magazzino
Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	Parte speciale "D"	Procedura n° 16 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (anche in caso di visite ispettive). Procedura 1 Injection Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 06. Gestione risorse umane (Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;)	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	
Artt. 317 - 322 bis c.p. - Tutti i Reati Corruttivi e Concussione - Utilità di scambio	Parte speciale "D"	Procedura n° 16 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (anche in caso di visite ispettive). Procedura 1 Injection Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 06. Gestione risorse umane (Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;)	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	
Art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)	Parte speciale "E"	Procedura n. 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 454 c.p. (Alterazione di monete)	Parte speciale "E"	Procedura n. 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 455 c.p. (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	Parte speciale "E"	Procedura n. 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 459 c.p. (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	Parte speciale "E"	Procedura n. 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 460 c.p. (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori)	Parte speciale "E"	Procedura n. 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo e Finanza	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione e Logistica del servizio	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Responsabile Q/S/A e Dir. Tecnica	Responsabile di lavoro e Delegato	Dirigente Commerciale	Dirigente Amministrazione e Finanza	Dirigente Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Dirigente Commerciale	Responsabile Personale	Responsabile Servizi	Protezione e Logistica del servizio	Resp. Magazzino
di bollo)																
Art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	Parte speciale "E"	Procedure n. 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 464 c.p. (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	Parte speciale "E"	Procedure n. 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Parte speciale "G"	Procedura n. 13 Non citata ??	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	
Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Parte speciale "G"	Procedura 5 Approvvigionamento servizi														
Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Parte speciale "G"	Procedura 4: Approvvigionamento materiali e attrezzature														
Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari														
Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Parte speciale "G"	Procedura 14: Controllo di gestione														
Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)	Parte speciale "G"	Procedura 6: Gestione risorse umane														
Art. 173bis TUF (Falso in prospetto) - solo per quotate, emittenti o banche	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - solo per quotate, emittenti o controllanti di esse	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2625 comma 2 c.c. (Impedito controllo)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione e Logistica del servizio)	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Gestione Q/S/A e Dir. Tecnica	Responsabile di lavoro e Delegato	Dirigente Commerciale	Amministrazione e Finanza	Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Direzione Commerciale	Responsabile Personale	Informatici	Protezione e Logistica Capi Cantiere	Resp. Magazzino
		con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale														
Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2629-bis c.c. (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi) - solo per amministratori di quotate, banche e vigilate	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2635 c.c. (corruzione tra privati)	Parte speciale "G"	Procedura clausole contrattuali														
Art. 2635 c.c. (corruzione tra privati)	Parte speciale "G"	Codice comportamentale anticorruzione tra privati														
Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione del servizio	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Dir. Tecnica e Dir. Lavoro	Delegato e Direttore	Commerciale	Amministrazione e Finanza	Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Direzione Commerciale	Responsabile Personale	Informatici	Protezione e Capi Cantiere	Resp. Magazzino
Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedure 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 2638 comma 1 e 2 c.c. (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)	Parte speciale "G"	Procedura 15: Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedure 29: Gestione rapporto con i Soci e con il Collegio Sindacale Procedura 30: Gestione delle operazioni relative al capitale sociale	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	NO	SI	SI	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 270-bis c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 270-ter c.p. (Assistenza agli associati)	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 270-quater c.p. (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 270-quinquies c.p. (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione e Logistica del servizio)	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Dir. Tecnica e Dir. Lavoro	Delegato e Direttore	Commerciale	Amministrazione e Finanza	Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Direzione Commerciale	Responsabile Personale	Informatici	Capi Cantiere	Resp. Magazzino
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 270-sexies c.p. (Condotte con finalità di terrorismo)	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 280 c.p. (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali Art. 280-bis c.p. (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 289-bis c.p. (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico Art. 302 c.p. (Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo)	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza)	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione e Logistica del servizio)	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Responsabile Tecnica e Dir. Tecnica	Responsabile Salute e Sicurezza	Responsabile Ufficio Commerciale	Responsabile Ufficio Finanziario	Responsabile Ufficio Amministrativo e Finanza	Responsabile Acquisti	Responsabile Direzione Commerciale	Responsabile Risorse Umane	Responsabile Informatici	Responsabile Protezione e Logistica	Responsabile Capi Cantiere
pubblica)																
Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999	Parte speciale "H"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati anche in ragione della natura dolosa dei reati stessi e del fatto che sembra difficilmente ipotizzabile che la Società possa trarre un interesse o vantaggi di sorta dalla commissione di questo genere di illeciti.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 583-bis c.p. (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)	Parte speciale "I" - Parte speciale "F"	A seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 600 c.p. (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)	Parte speciale "J"	Il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di "diffusione on line" potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona. Tuttavia, a seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	
Art. 600-bis c.p. (Prostituzione minorile)	Parte speciale "J"	Il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di "diffusione on line" potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona. Tuttavia, a seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 600-ter c.p. (Pornografia minorile)	Parte speciale "J"	Il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di "diffusione on line" potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona. Tuttavia, a seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 600-quater c.p. (Detenzione di materiale pornografico) - Art. 600-quater.1	Parte speciale "J"	Il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici) nei quali questi delitti potrebbero	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Prodotto e Logistica del servizio)	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Responsabile e Dir. Tecnica	Responsabile e Delegato	Responsabile	Responsabile e Finanza	Responsabile e Finanza	Resp. Acquisti	Responsabile Commerciale	Responsabile Personale	Responsabile Informatici	Responsabile Capi Cantiere	Resp. Magazzino
c.p. (Pornografia virtuale)		venire perpetrati. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di "diffusione on line" potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona. Tuttavia, a seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.														
Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	Parte speciale "I"	Il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di "diffusione on line" potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona. Tuttavia, a seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 601 c.p. (Tratta di persone)	Parte speciale "J"	Il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di "diffusione on line" potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona. Tuttavia, a seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 602 c.p. (Acquisto e alienazione di schiavi)	Parte speciale "J"	Il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di "diffusione on line" potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona. Tuttavia, a seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate)	Parte speciale "K"	Le condotte previste dai reati anzidetti non sono astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà analizzato.	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Abuso di informazioni privilegiate) - per banche sim, sgr, fiduciarie, ecc.	Parte speciale "K"	Le condotte previste dai reati anzidetti non sono astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà analizzato.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione del servizio	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Responsabile Tecnica e Dir. Tecnica	Responsabile Sicurezza e Delegato	Dirigente Commerciale	Dirigente Finanza e Finanza	Dirigente Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Dirigente Commerciale	Responsabile Personale	Informatici	Protezione e Capi Cantiere	Resp. Magazzino
Art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n. 58 (Manipolazione del mercato)	Parte speciale "K"	Le condotte previste dai reati anzidetti non sono astrattamente realizzabili nell'ambito dell'azienda e pertanto tale reato presupposto non verrà analizzato.	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 589 c.p. (Omicidio colposo) - Art. 590 comma 3 c.p. (Lesioni personali colpose) - Art. 583 c.p. (Circostanze aggravanti)	Parte speciale "L"	Procedura 12 Valutazione del Rischio In seguito all'implementazione del Sistema di Gestione aziendale per la Sicurezza secondo la normativa OHSAS 18001, tutte le procedure hanno come matrice di partenza la tutela del lavoratore in materiale di sicurezza sui luoghi di lavoro.	SI	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	
Art. 648 c.p. (Ricettazione)	Parte speciale "M"	Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 648-bis c.p. (Riciclaggio)	Parte speciale "M"	Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	
Art. 648-ter c.p. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)	Parte speciale "M"	Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 648-ter1 c.p. (autoriciclaggio)	Parte speciale "M"	Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari														
TRANSNAZIONALE Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)	Parte speciale "G"	Procedura 1 : Injection Procedura 6 gestione delle risorse umane Procedura 4 approvvigionamento materiali e attrezzature Procedura 5 approvvigionamento servizi Procedura 14 controllo e gestione commesse Procedura 9 gestione dei rifiuti	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
TRANSNAZIONALE Art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso)	Parte speciale "G"	Procedura 1 : Injection Procedura 6 gestione delle risorse umane Procedura 4 approvvigionamento materiali e attrezzature Procedura 5 approvvigionamento servizi Procedura 14 controllo e gestione commesse Procedura 9 gestione dei rifiuti	NO	SI	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
TRANSNAZIONALE Art. 377-bis c.p. (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)	Parte speciale "G"	Procedura 1 : Injection Procedura 6 gestione delle risorse umane Procedura 4 approvvigionamento materiali e attrezzature Procedura 5 approvvigionamento servizi Procedura 14 controllo e gestione commesse Procedura 9 gestione dei rifiuti	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	
TRANSNAZIONALE Art. 378 c.p. (Favoreggiamento o personale)	Parte speciale "G"	Procedura 1 : Injection Procedura 6 gestione delle risorse umane Procedura 4 approvvigionamento materiali e attrezzature Procedura 5 approvvigionamento servizi Procedura 14 controllo e gestione commesse Procedura 9 gestione dei rifiuti	NO	SI	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione e Logistica del servizio)	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Responsabile Tecnica e Dir. Tecnica	Responsabile Sicurezza e Delegato	Dirigente Commerciale	Dirigente Amministrazione e Finanza	Dirigente Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Dirigente Commerciale	Responsabile Personale	Responsabile Informatici	Protezione e Logistica Capi Cantiere	Resp. Magazzino
TRANSAZIONALE E Art. 291-quater D.P.R.23.1.1973 n. 43 (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)	Parte speciale "E"	Procedura 1 : Injection Procedura 6 gestione delle risorse umane Procedura 4 approvvigionamento materiali e attrezzature Procedura 5 approvvigionamento servizi Procedura 14 controllo e gestione commesse Procedura 9 gestione dei rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
TRANSAZIONALE E Art. 74 D.P.R. 9.10.1990 n. 309 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)	Parte speciale "E"	Procedura 1 : Injection Procedura 6 gestione delle risorse umane Procedura 4 approvvigionamento materiali e attrezzature Procedura 5 approvvigionamento servizi Procedura 14 controllo e gestione commesse Procedura 9 gestione dei rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 12 comma 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.lgs. 25.7.1998 n. 286 (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)	Parte speciale "Q"	Procedura 6 Gestione risorse umane	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	
REATI INFORMATICI - Art. 491-bis c.p. (Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria)	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	SI	NO	NO	NO	SI	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	
REATI INFORMATICI - Art. 615-ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
REATI INFORMATICI - Art. 615-quater c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	
REATI INFORMATICI - Art. 615-quinquies c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi)	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione del servizio	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Responsabile Tecnica e Dir. Tecnica	Responsabile Sicurezza e Delegato	Dirigente Commerciale	Dirigente Finanza e Finanza	Dirigente Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Dirigente Commerciale	Responsabile Personale	Informatici	Capi Cantiere	Resp. Magazzino
informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)																
REATI INFORMATICI - Art. 617 quater c.p. (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
REATI INFORMATICI - Art. 617-quinquies c.p. (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO	NO	
REATI INFORMATICI - Art. 635-bis c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
REATI INFORMATICI - Art. 635-ter c.p. (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	
REATI INFORMATICI - Art. 635-quater c.p. (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	
REATI INFORMATICI Art. 635-quinquies c.p.	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo e Finanza	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione e Logistica del servizio	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Responsabile Tecnica e Dir. Tecnica	Responsabile Sicurezza e Delegato	Dirigente Commerciale	Dirigente Finanza e Finanza	Dirigente Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Dirigente Commerciale	Responsabile Personale	Responsabile Informatici	Protezione e Logistica Capi Cantiere	Resp. Magazzino
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)																
REATI INFORMATICI - Art.640-quinquies c.p. (Frode informatica del certificatore di firma elettronica)	Parte speciale "B"	Procedura n. 13	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	
Violazioni del Diritto di Autore	Parte speciale "N"	Procedura 13 Sistemi Informativi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 192 comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152 T.U. sull'ambiente - Abbandono di rifiuti	Parte speciale "P"	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	
Violazione diritti segni distintivi	Parte speciale "F"	Procedura n. 13	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	
Violazione brevetti e diritti industriali	Parte speciale "F"	Procedura n. 13	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	
Frodi in commercio	Parte speciale "F"	Procedura n. 13	NO	NO	NO	SI	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	NO	NO	
Reati alimentari	Parte speciale "F"	Procedura n. 13	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Reati associativi, mafiosi e in materia di armi	Parte speciale "F"	Procedura n. 13	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	Parte speciale "P"	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	Parte speciale "P"	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, del D. Lgs. 3 aprile 2006	Parte speciale "P"	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Protezione (Protezione del servizio)	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Gestione Q/S/A e Dir. Tecnica	Responsabile di lavoro e Delegato	Responsabile Commerciale	Responsabile Amministrazione e Finanza	Responsabile Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Direzione Commerciale	Responsabile	Personale	Servizi Informatici	Protezione e Capi Cantiere
numero 152 T.U. sull'ambiente - scarichi di acque reflue industriali		Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti														
Art. 256, commi 1, 3, 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152 T.U. sull'ambiente - Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	Parte speciale “P”	Procedure :Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzatureProcedura 5 Approvvigionamento ServiziProcedura 7 Bonifiche amiantoProcedura 8 Bonifica siti contaminatiProcedura 9 Gestione Rifiuti	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Art. 256, comma 6, del D. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152 T.U. sull'ambiente - Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi	Parte speciale “P”	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 257, commi 1 e 3 del D. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152 T.U. sull'ambiente - Bonifica dei siti	Parte speciale “P”	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	SI	SI	NO	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	SI	
Art. 258, comma 4 del D. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152 T.U. sull'ambiente - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	Parte speciale “P”	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
Artt. 259, comma 1 e 260 del D. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152 T.U. sull'ambiente - Traffico illecito di rifiuti	Parte speciale “P”	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Art. 279, comma 5 del D. Lgs. 3 aprile 2006 numero 152 T.U. sull'ambiente - Violazione limiti emissione	Parte speciale “P”	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	
Artt. 1 e 2, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Commercio di flora in via di estinzione o pericolosa	Parte speciale “P”	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con PA	Risorse Umane	Information Technology	Produzione e Logistica del servizio	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Responsabile Tecnica e Dir. Tecnica	Responsabile di lavoro e Delegato	Responsabile Commerciale	Responsabile Amministrazione e Finanza	Responsabile Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Dir. Direzione Commerciale	Responsabile Personale	Responsabile Servizi Informatici	Responsabile Produzione e Logistica Capi Cantiere	Resp. Magazzino
Art. 6, comma 4, Legge 7 febbraio 1992, n. 150 - Detenzione di fauna selvatica	Parte speciale "P"	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Art. 3, comma 6, Legge 28 dicembre 1993, n. 549 Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive per l'ozono	Parte speciale "P"	Procedure : Procedura n. 4 Approvvigionamento materiali ed attrezzature Procedura 5 Approvvigionamento Servizi Procedura 7 Bonifiche amianto Procedura 8 Bonifica siti contaminati Procedura 9 Gestione Rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
Art. 452-bis Inquinamento ambientale	Parte speciale "P"	Mantenimento AUA				SI										
Art. 452-bis Inquinamento ambientale	Parte speciale "P"	Controllo di funzionalità del sistema di filtraggio in cantiere.													SI	
Art. 452-bis Inquinamento ambientale	Parte speciale "P"	PR9 – Gestione rifiuti (comprende attività di cantiere)													SI	SI
Art. 452-bis Inquinamento ambientale	Parte speciale "P"	Effettuazione del collaudo fumo													SI	
Art. 452-bis Inquinamento ambientale	Parte speciale "P"	PR7 – Bonifica Amianto													SI	
Art. 452-bis Inquinamento ambientale	Parte speciale "P"	Controllo manutentivo degli estrattori. (Istruzione Operativa collegata alla PR7)													SI	
Art. 452-bis Inquinamento ambientale	Parte speciale "P"	Istruzione Operativa 11.6 per la prevenzione degli sversamenti in fase di rabbocco o di svuotamento.													SI	
Art. 452-bis Inquinamento ambientale	Parte speciale "P"	Regole di prevenzione incendi operative nell'ambito del SGS.			SI	SI										
Art. 452-bis Inquinamento ambientale	Parte speciale "P"	Controllo preventivo del cantiere con evidenza delle sostanze di proprietà del cliente potenzialmente pericolose in caso di incendio						SI								
Art. 452-bis Inquinamento ambientale	Parte speciale "P"	Gestione contratti con i fornitori.									SI					
Art. 22, comma 12-bis, D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286: Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	Parte speciale "Q"	Procedura 6 Gestione risorse umane	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO

REATI	PARTE SPECIALE	AZIONE PREVENTIVA	Consiglio di Amministrazione	Direzione Generale	Sistema Q/S/A	Iscrizioni e Certificazioni	Salute e Sicurezza	Ufficio Commerciale	Ufficio Finanziario	Ufficio Amministrativo	Dir. Acquisti e Contrattualistica	Rapporti con P.A.	Risorse Umane	Information Technology	Protezione e Logistica del servizio	
			Consiglieri e Soci	Amministratore Delegato	Resp. sistema Gestione Q/S/A	Responsabile Tecnica e Dir. Tecnica	Responsabile Salute e Sicurezza	Dirigente Commerciale	Dirigente Finanza e Finanza	Dirigente Amministrazione e Finanza	Resp. Acquisti	Dirigente Commerciale	Responsabile Personale	Informatici	Capi Cantiere	Resp. Magazzino
Art. 2635, comma 3, Cod. Civ.: Corruzione tra privati	Parte speciale "D"	Procedura n° 16 Gestione dei rapporti con soggetti pubblici in ambito di ispezioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro; Gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (anche in caso di visite ispettive). Procedura 1 Injection Procedura 15 Redazioni Contabili e gestione dei flussi finanziari Procedura 06. Gestione risorse umane (Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti / ispezioni;)	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	NO	NO	NO	NO	SI	
Art. 609-undecies C.p.: Adescamento di minori	Parte speciale "J"	Il rischio di commissione delle condotte sopra enunciate non è connesso alla specifica attività svolta, ma risiede nelle modalità di espletamento e nell'esistenza stessa di luoghi di lavoro (uffici) nei quali questi delitti potrebbero venire perpetrati. L'utilizzo di internet nell'ambito del processo di "diffusione on line" potrebbe, inoltre, agevolare la commissione di reati contro la persona. Tuttavia, a seguito dell'attività di risk assessment eseguita, la Società ritiene che non vi siano attività sensibili rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01 afferenti a questa tipologia di reati.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	
Art. 416-ter C.p.: Scambio elettorale politico-mafioso	Parte Speciale "C"	Procedura 1 : Injection Procedura 6 gestione delle risorse umane Procedura 4 approvvigionamento materiali e attrezzature Procedura 5 approvvigionamento servizi Procedura 14 controllo e gestione commesse Procedura 9 gestione dei rifiuti	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	